# LEGGE REGIONALE Liguria 3 GENNAIO 2007 N. 1
# Testo unico in materia di commercio.

in B.U.R.L. n. 1 del 3-1-2.007

## sommario


**TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI ..... 4**
CAPO I PRINCIPI GENERALI ..... 4
Articolo 1 (Oggetto) ..... 4
Articolo 2 (Finalità) ..... 4
Articolo 3 (Programmazione regionale) ..... 4
CAPO II FUNZIONI AMMMINISTRATIVE E ORGANISMI ASSOCIATIVI ..... 5
SEZIONE I COMPETENZE ..... 5
Articolo 4 (Competenze dei Comuni) ..... 5
Articolo 5 (Piano commerciale comunale) ..... 5
Articolo 6 (Competenze di Unioncamere e Camere di Commercio) ..... 5
Articolo 7 (Modulistica) ..... 5
Articolo 8 (Potere sostitutivo) ..... 5
SEZIONE II ORGANISMI ASSOCIATIVI ..... 6
Articolo 9 (Centri di assistenza tecnica) ..... 6

**TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ..... 6**
CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE ..... 6
Articolo 10 (Ambito di applicazione) ..... 6
CAPO II MERCEOLOGIE E REQUISITI ..... 7
Articolo 11 (Settori merceologici) ..... 7
Articolo 12 (Requisiti morali) ..... 7
Articolo 13 (Requisiti professionali) ..... 8
CAPO III COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ..... 9
SEZIONE I DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI ..... 9
Articolo 14 (Definizioni) ..... 9
Articolo 15 (Classificazione dimensionale delle strutture di vendita al dettaglio) ..... 9
Articolo 16 (Classificazione merceologica delle strutture di vendita al dettaglio) ..... 10
Articolo 17 (Classificazione tipologica delle strutture di vendita al dettaglio) ..... 10
SEZIONE II PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI ..... 10
Articolo 18 (Procedimento per Esercizi di vicinato) ..... 10
Articolo 19 (Procedimento per Medie Strutture di Vendita) ..... 11
Articolo 20 (Procedimento di autorizzazione commerciale per Grandi Strutture di Vendita) ..... 11
Articolo 21 (Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi per le Grandi Strutture di Vendita in Conferenza di servizi) ..... 12
Articolo 22 (Procedimento per i Centri Commerciali) ..... 13
Articolo 23 (Procedimento per le Aggregazioni di esercizi singoli e per i Distretti Commerciali Tematici e per i Parchi Commerciali) ..... 13
Articolo 24 (Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici) ..... 13
Articolo 25 (Criteri programmatori) ..... 13
Articolo 26 (Disposizioni particolari) ..... 14
CAPO IV COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE ..... 14
Articolo 27 (Definizioni) ..... 14
Articolo 28 (Esercizio dell'attività) ..... 15
Articolo 29 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio) ..... 15
Articolo 30 (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione dei posteggi) ..... 15
Articolo 31 (Concessioni temporanee di posteggio) ..... 16
Articolo 32 (Fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie) ..... 16
Articolo 33 (Riserva dei posteggi) ..... 16
Articolo 34 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante) ..... 16
Articolo 35 (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari) ..... 16
Articolo 36 (Programmazione e regolamento comunali) ..... 16
CAPO V COMMERCIO E MERCATI ALL'INGROSSO ..... 17
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI SUL COMMERCIO ALL'INGROSSO ..... 17
Articolo 37 (Definizione del commercio all'ingrosso) ..... 17
Articolo 38 (Vendita all'ingrosso) ..... 17
SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI SUI MERCATI ALL'INGROSSO ..... 17
Articolo 39 (Finalità) ..... 17
Articolo 40 (Definizione dei mercati) ..... 17
Articolo 41 (Servizi di mercato) ..... 18
Articolo 42 (Istituzione, trasferimento e ampliamento dei mercati) ..... 18
Articolo 43 (Gestione dei mercati) ..... 18
Articolo 44 (Compiti del gestore) ..... 18
Articolo 45 (Direttore di mercato) ..... 18
Articolo 46 (Commissione di mercato) ..... 18
Articolo 47 (Compiti della Commissione di mercato) ..... 19
Articolo 48 (Regolamento di mercato) ..... 19
Articolo 49 (Vigilanza) ..... 20
CAPO VI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ..... 20
Articolo 50 (Definizioni) ..... 20
Articolo 51 (Ambito di applicazione della legge) ..... 20
Articolo 52 (Tipologia dell'attività) ..... 20
Articolo 53 (Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione Europea) ..... 20
Articolo 54 (Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) ..... 21


prassicoop Sinfgiuno

Articolo 55 (Funzioni amministrative dei Comuni) ..... 21
Articolo 56 (Attività soggette a dichiarazione inizio attività) ..... 22
Articolo 57 (Attività non soggette ad autorizzazione comunale) ..... 22
Articolo 58 (Attività non soggette al piano comunale) ..... 22
Articolo 59 (Limitazioni all'esercizio dell'attività) ..... 22
Articolo 60 (Attività temporanee) ..... 22
Articolo 61 (Disposizioni per i distributori automatici) ..... 23
Articolo 62 (Esercizio di attività accessorie) 23
CAPO VII CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA ..... 23
Articolo 63 (Ambito di applicazione) ..... 23
Articolo 64 (Funzioni amministrative e piano commerciale dei Comuni) ..... 23
CAPO VIII VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA ..... 23
Articolo 65 (Definizioni) ..... 23
Articolo 66 (Punti vendita esclusivi) ..... 23
Articolo 67 (Punti vendita non esclusivi) ..... 23
Articolo 68 (Esercizio dell'attività) ..... 24
Articolo 69 (Esenzione dall'autorizzazione). 24
Articolo 70 (Programmazione regionale) ..... 24
Articolo 71 (Piano comunale) ..... 24
Articolo 72 (Modalità di vendita della stampa) ..... 25
Articolo 73 (Diffusione gratuita della stampa) ..... 25
Articolo 74 (Parità di trattamento) ..... 25
Articolo 75 (Stampa estera) ..... 25
Articolo 76 (Cessazione dell'attività) ..... 25
CAPO IX DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI E AUTOSTRADALI ..... 25
SEZIONE I OBIETTIVI E CONTENUTI 25
Articolo 77 (Programmazione regionale) ..... 25
Articolo 78 (Definizioni) ..... 26
SEZIONE II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI ..... 26
Articolo 79 (Nuovi impianti) ..... 27
Articolo 80 (Tipologie nuovi impianti) ..... 27
Articolo 81 (Modifica degli impianti) ..... 27
SEZIONE III IMPIANTI DI GPL, METANO, AD USO PRIVATO, LACUALI E MARINI, CONTENITORI MOBILI ..... 27
Articolo 82 (Rete degli impianti con gas di petrolio liquefatto) ..... 27
Articolo 83 (Rete degli impianti di metano) . 27
Articolo 84 (Impianto di distribuzione ad uso privato) ..... 28
Articolo 85 (Impianti marini) ..... 28
Articolo 86 (Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali) ..... 28
Articolo 87 (Collaudo e Commissione collaudo) ..... 28
SEZIONE IV INCENTIVI ..... 29
Articolo 88 (Contributi per impianti in zone carenti di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate) ..... 29
SEZIONE V IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI ..... 29
Articolo 89 (Definizioni) ..... 29
Articolo 90 (Funzioni regionali) ..... 29
Articolo 91 (Requisiti per il rilascio della concessione) ..... 29
Articolo 92 (Nuovi impianti) ..... 30
Articolo 93 (Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti) ..... 30
Articolo 94 (Rinnovo della concessione degli impianti) ..... 30
Articolo 95 (Modifiche degli impianti) ..... 30
Articolo 96 (Ristrutturazione degli impianti) 31
Articolo 97 (Collaudo degli impianti) ..... 31
Articolo 98 (Commissione di collaudo) ..... 31
Articolo 99 (Esercizio provvisorio) ..... 32
Articolo 100 (Disponibilità dell'area) ..... 32
Articolo 101 (Sopralluoghi) ..... 32
Articolo 102 (Orari) ..... 32
CAPO X FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO ..... 32
Articolo 103 (Esercizio dell'attività) ..... 32
Articolo 104 (Spacci interni) ..... 32
Articolo105 (Distributori automatici) ..... 32
Articolo 106 (Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione) ..... 33
Articolo107 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori) ..... 33
Articolo 108 (Persone incaricate) ..... 33
CAPO XI VENDITE STRAORDINARIE E PROMOZIONALI ..... 33
Articolo 109 (Vendite straordinarie) ..... 33
Articolo 110 (Vendite di liquidazione) ..... 33
Articolo 111 (Vendite di fine stagione o saldi) ..... 34
Articolo 112 (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie) ..... 34
Articolo 113 (Vendite promozionali) ..... 35
CAPO XII ESPOSIZIONE PREZZI ..... 35
Articolo 114 (Pubblicità dei prezzi) ..... 35
CAPO XIII ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ..... 35
Articolo 115 (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa) ..... 36
Articolo 116 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) ..... 36
Articolo 117 (Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica) ..... 36
Articolo 118 (Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche) ..... 36
Articolo 119 (Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti) ..... 36
Articolo 120 (Pubblicità degli orari) ..... 36
Articolo 121 (Coordinamento dei tempi della città) ..... 37
CAPO XIV CENTRI INTEGRATI DI VIA ..... 37

Articolo 122 (Sostegno e valorizzazione dei Centri Integrati di Via) ..... 37
CAPO XV OSSERVATORI REGIONALI..... 37
Articolo 123 (Osservatorio regionale del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, della stampa quotidiana e periodica e dei centri di telefonia in sede fissa)..... 37
Articolo 124 (Osservatorio regionale e interregionale dei carburanti negli impianti stradalie sistema informativo) ..... 37
Articolo 125 (Osservatorio regionale dei carburanti negli impianti autostradali)..... 38
CAPO XVI SOSPENSIONE VOLONTARIA, VARIAZIONI, SUBINGRESSO E CESSAZIONE..... 38
Articolo 126 (Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande) . 38
Articolo 127 (Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche) ..... 38
Articolo128 (Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione stradale dei carburanti) ..... 38
Articolo 129 (Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione autostradale dei carburanti) ..... 38
Articolo 130 (Sospensione autoritativa dell'attività di distribuzione stradale dei carburanti) ..... 38
Articolo 131 (Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale)..... 38
Articolo 132 (Subingresso)..... 38
Articolo 133 (Affidamento di reparto) ..... 39
Articolo 134 (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi)..... 39
Articolo 135 (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche)..... 39
Articolo 136 (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti stradale e autostradale) ..... 39
Articolo 137 (Cessazione dell'attività)..... 39
CAPO XVII SANZIONI E DECADENZE..... 39
Articolo 138 (Applicazione delle sanzioni).. 39
Articolo 139 (Sanzioni amministrative per gli impianti stradali di distribuzione carburante)40
Articolo 140 (Sanzioni amministrative per gli impianti autostradali di distribuzione carburante)..... 40
Articolo 141 (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per le vendite straordinarie e promozionali, per la vendita della stampa quotidiana e periodica) ..... 40
Articolo 142 (Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)..... 40
Articolo 143 (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio su aree pubbliche) ... 40
Articolo 144 (Sanzioni amministrative per la violazione dei Capi XII, XIII, XVI) ..... 41
Articolo 145 (Decadenza delle autorizzazioni per le Medie e le Grandi Strutture di Vendita, per la vendita all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per la vendita di stampa quotidiana e periodica, per la somministrazione di alimenti e bevande) ..... 41
Articolo 146 (Chiusura degli Esercizi di vicinato)..... 41
Articolo 147 (Decadenza dell'autorizzazione per attività commerciale su aree pubbliche) . 41
Articolo 148 (Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti stradali per la distribuzione dei carburanti) .. 42
Articolo 149 (Decadenza della concessione all'installazione e all'esercizio di impianti autostradali per la distribuzione dei carburanti) ..... 42
CAPO XVIII DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE ..... 42
Articolo 150 (Entrata in vigore) ..... 42
Articolo 151..... 42
(Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa)..... 42
Articolo 152 (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)..... 43
Articolo 153 (Disposizioni transitorie in materia di mercati all'ingrosso)..... 43
Articolo 154 (Disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande) ..... 43
Articolo 155 (Disposizioni transitorie in materia di impianti di distribuzione carburante stradali e autostradali)..... 44
Articolo 156 (Disposizioni transitorie in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica)..... 44
Articolo 157 (Disposizioni transitorie in materia di contributi alle attività commerciali) ..... 44
Articolo 158 (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci)..... 44
Articolo 159 (Applicazione delle disposizioni statali) ..... 44
Articolo 160 (Abrogazioni) ..... 44
Articolo 161 (Norma finanziaria)..... 44
Articolo 162 (Dichiarazione d'urgenza)..... 45

**NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007 N. 1 ..... 45**
1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE..... 45
2. RELAZIONE DEI CONSIGLIERI ..... 45

RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere Giacomo Conti).....45
Relazione di minoranza (Consigliere Nicola Abbundo).....46
Relazione di minoranza (Consigliere Matteo Marcenaro).....46
Relazione di minoranza (Consigliere Alessio Saso) .....46

Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:

# *TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALI*

## *CAPO I PRINCIPI GENERALI*

### Articolo 1 (Oggetto)

1. La presente legge disciplina l'esercizio delle seguenti attività commerciali:

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
b) il commercio su aree pubbliche;
c) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
d) la somministrazione di alimenti e bevande;
e) la distribuzione dei carburanti;
f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
g) i centri di telefonia in sede fissa.

### Articolo 2 (Finalità)

1. Le norme della presente legge perseguono in particolare, le seguenti finalità:

a) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo equilibrato della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi e del miglioramento della qualità del servizio reso ai consumatori;
b) promuovere l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro funzione di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano;
c) incentivare la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e, in particolare, nell'ambito dei centri storici;
d) favorire la trasparenza e la qualità del mercato, la libera concorrenza e la libertà d'impresa e la libera circolazione delle merci;
e) tutelare i consumatori in riferimento alla salute e alla sicurezza, nonché alla corretta informazione e alla pubblicizzazione dei prezzi e dei prodotti;
f) promuovere la salvaguardia e lo sviluppo qualificato dei livelli occupazionali nel rispetto dei CCNL e della contrattazione territoriale, e promuovere, altresì, la tutela dei lavoratori e dell'occupazione con un'efficace politica della formazione;
g) armonizzare e integrare il settore con altre attività economiche;
h) semplificare i procedimenti e gli adempimenti per l'avvio e l'esercizio delle attività;
i) favorire le forme di aggregazione e di collaborazione tra le piccole imprese commerciali quale strumento per una loro miglior tutela e valorizzazione, anche attraverso processi di collaborazione con le medie e grandi imprese commerciali;
j) assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;
k) salvaguardare le aree di interesse archeologico, storico, architettonico, artistico ed ambientale;
l) valorizzare e promuovere la cultura eno-gastronomica e le produzioni tipiche della Regione;
m)valorizzare l'aggiornamento professionale degli operatori economici;
n) correlare i procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita, prevedendone la contestualità;
o) favorire e salvaguardare il benessere degli animali vivi nell'ambito delle attività commerciali correlate alla presente legge, nel rispetto della vigente disciplina normativa di tutela della specie;
p) concorrere al coordinamento delle attività lavorative rispetto agli orari delle attività commerciali in modo da favorire l'autodeterminazione del tempo e il rafforzamento delle pari opportunità tra uomini e donne al fine di un migliore equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle lavorative e una migliore ripartizione delle stesse all'interno della famiglia.

### Articolo 3 (Programmazione regionale)

1. La Regione, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali, definisce gli indirizzi generali e i criteri di programmazione commerciale e urbanistica per l'insediamento delle seguenti attività commerciali:

a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
c) la somministrazione di alimenti e bevande;
d) la distribuzione dei carburanti.

2. A tal fine la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, propone al Consiglio l'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica, eventualmente anche con atti separati per ogni singola tipologia di attività commerciale, che avrà una durata quadriennale a decorrere dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La programmazione commerciale ed urbanistica persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali e valorizzare la funzione del commercio degli esercizi di piccole, medie e grandi dimensioni per la riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero, ammodernamento e sviluppo delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali;
g) favorire uno sviluppo commerciale equilibrato tale da garantire la qualità e la stabilità del lavoro;
h) promuovere l'assistenza in ogni sua forma ai piccoli imprenditori commerciali per accedere alle grandi centrali nazionali di acquisto delle merci all'ingrosso.

## *CAPO II FUNZIONI AMMMINISTRATIVE E ORGANISMI ASSOCIATIVI*

### *SEZIONE I COMPETENZE*

### Articolo 4 (Competenze dei Comuni)

1. Nelle materie oggetto della presente legge sono di competenza dei Comuni tutte le funzioni amministrative e sanzionatorie non espressamente riservate alla Regione o ad altri enti.

2. Il Comune accerta il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, ad eccezione della vendita all'ingrosso di cui all'articolo 38.

### Articolo 5 (Piano commerciale comunale)

1. Il piano commerciale comunale è uno strumento settoriale di programmazione territoriale di cui i Comuni possono dotarsi, secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, laddove necessaria e sulla base di quanto stabilito dalle disposizioni della presente legge, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del settore, delle Organizzazioni dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali.

### Articolo 6 (Competenze di Unioncamere e Camere di Commercio)

1. Al fine di realizzare le attività previste dall'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 123, Unioncamere Liguri, in collaborazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del Commercio, delle Organizzazioni sindacali e con ANCI Liguria, svolge una attività permanente di rilevazione e analisi strutturale e congiunturale delle imprese liguri del commercio al dettaglio in sede fissa, della somministrazione di alimenti e bevande, della stampa quotidiana e periodica e dei centri di telefonia in sede fissa.

2. A tal fine, tutti i dati quantitativi e qualitativi relativi al settore merceologico, alla superficie e all'ubicazione degli esercizi di vendita, così come disciplinati dagli articoli successivi, devono essere trasmessi dai Comuni alla Camera di Commercio territorialmente competente la quale, a sua volta, trasmette tali dati ad Unioncamere Liguri.

### Articolo 7 (Modulistica)

1. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio di cui all'articolo 6, la Regione, in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), e con Unioncamere liguri, definisce i contenuti dei modelli da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, le comunicazioni e le autorizzazioni relative al Titolo II, Capi III, IV, VI, VIII.

2. Fino all'adozione dei modelli di cui al comma 1, deve essere utilizzata la modulistica ministeriale COM e quella regionale relativa al commercio su aree pubbliche.

### Articolo 8 (Potere sostitutivo)

1. Ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale, sulla base dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza e nel rispetto del principio di leale collaborazione, la Regione può sostituirsi ad organi degli enti locali i quali, sebbene invitati a

provvedere entro un congruo termine, non adottino norme o atti previsti come obbligatori dalla presente legge.

2. L'atto di sostituzione è adottato sentito l'ente interessato.

### *SEZIONE II ORGANISMI ASSOCIATIVI*

### Articolo 9 (Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, le associazioni di categoria del settore commerciale maggiormente rappresentative a livello provinciale e loro organismi o società di cui esse detengono la maggioranza di quote o azioni, possono istituire centri di assistenza tecnica alle imprese, anche in forma consortile. Sono considerate maggiormente rappresentative a livello provinciale le associazioni presenti, relativamente al settore commercio, nell'ambito dei consigli provinciali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

2. I centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 sono autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività di cui al comma 5 e non devono perseguire scopo di lucro.

3. La Regione definisce i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

4. I centri inoltre devono disporre di una rilevante presenza sul territorio comprovata dall'esistenza di una pluralità di strutture operative.

5. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento, in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dal loro statuto, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali. I Centri di assistenza tecnica svolgono, altresì, le attività indicate al comma 7 dell'articolo 122.

6. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti e di realizzare programmi di attività per la qualificazione della rete distributiva e lo sviluppo di politiche per la promozione commerciale e per la tutela dei consumatori. A tal fine la Regione sostiene l'attività dei centri di cui al comma 1 attraverso finanziamenti previsti dalla presente legge.

7. Sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

8. La Regione, per l'attuazione della legge 25 febbraio 1992 n. 215 (azioni positive per l'imprenditoria femminile), può stipulare apposite convenzioni con i Centri di assistenza tecnica di cui al comma 1 dirette a:

a) promuovere iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura di impresa tra le donne;
b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditoria femminile;
c) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne.

## *TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI*

### *CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE*

### Articolo 10 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività commerciali di cui all'articolo 1.

2. Le disposizioni contenute nel presente titolo non si applicano:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968 n. 475 (norme concernenti il servizio farmaceutico) da ultimo modificata dalla legge 8 novembre 1991 n. 362 (norme di riordino del settore farmaceutico), qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293 (organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003 n. 385 e dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958 n. 1074(approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957 n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) da ultimo modificato dal d.P.R. 385/2003;
c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora la vendita sia esercitata su altre aree private di cui gli imprenditori abbiano la disponibilità, deve essere effettuata dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18, comma 1, della presente legge e devono essere rispettate le normative igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare previste per il commercio su aree pubbliche;
d) alle attività disciplinate dalla normativa regionale in materia di agriturismo;
e) alle attività disciplinate dalla normativa regionale in materia di strutture turistico-alberghiere,

limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;
f) alle imprese artigiane iscritte agli Albi di cui all'articolo 17 della legge regionale 2 gennaio 2003 n. 3 (riordino e semplificazione della normativa in materia di artigianato), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio e, per quanto riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei locali di produzione e in quelli ad essi adiacenti e comunicanti, svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio di impresa, senza attrezzature di somministrazione ad essa finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere;
g) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001 n. 235 (regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati);
h) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi del Capo V bis della legge regionale 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere);
i) alle imprese industriali per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;
j) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
k) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
m)all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti, all'uopo autorizzate, nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;
o) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali.

## *CAPO II MERCEOLOGIE E REQUISITI*

## Articolo 11 (Settori merceologici)

1. Ai sensi della presente legge l'attività commerciale all'ingrosso e al dettaglio può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

2. I soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375 (norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio), e all'articolo 2 del decreto ministeriale 17 settembre 1996 n. 561 (regolamento concernente modificazioni al d.m. 4 agosto 1988 n. 375, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971 n. 426, sulla disciplina del commercio) hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, fatto salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare e ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con l'indicazione del settore medesimo, ad eccezione dei soggetti in possesso delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di cui all'allegato 9 del d.m. 375/1988, nonché quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio di cui all'articolo 1 del d.m. 561/1996.

3. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'Agenzia delle Dogane, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del d.m. 561/1996, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare, alle condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b). La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta nel rispetto dei requisiti della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

4. I punti vendita esclusivi di quotidiani e periodici di cui all'articolo 66 hanno titolo a porre in vendita i prodotti relativi al settore merceologico non alimentare.

## Articolo 12 (Requisiti morali)

1. Non possono esercitare l'attività commerciale di cui all'articolo 1:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti, fino a che non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento;

b) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
f) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
g) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), da ultimo modificata dal decreto legge 27 luglio 2005 n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005 n. 155 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 27 luglio 2005 n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l. 144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.

2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

3. Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale.

4. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

5. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

6. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998 n. 252 (regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

## Articolo 13 (Requisiti professionali)

1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare, alla somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) relativamente all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande:
1. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per la somministrazione di alimenti e bevande come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero essere in possesso di un diploma di Istituto secondario o universitario attinente all'attività di preparazione e somministrazione di bevande e alimenti;
2. avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS;
3. essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (REC) di cui alla l. 426/1971, per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti;
b) relativamente all'esercizio delle attività di vendita nel settore alimentare:
1. avere frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare come disciplinato dalla vigente normativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
2. avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio

dell'attività, la vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
3. essere stato iscritto al REC di cui alla l. 426/1971, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, del d.m. 375/1988, salvo cancellazione dal medesimo registro, volontaria o per perdita dei requisiti.

2. Gli operatori commerciali che già esercitano l'attività commerciale nel settore merceologico alimentare e nella somministrazione di alimenti e bevande possono frequentare corsi di aggiornamento annuali finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificarsi. A tal fine sono previsti, nell'ambito delle normative regionali di sostegno al commercio, tra i criteri di priorità per l'accesso ai relativi contributi, l'avere frequentato tali corsi di aggiornamento.

3. Ove l'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e non alimentare ovvero della somministrazione di alimenti e bevande sia svolta da società, associazioni o organismi collettivi, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è richiesto con riferimento alla persona preposta all'attività commerciale.

4. I requisiti professionali di cui al presente articolo sono riconosciuti ai soggetti residenti in altre Regioni italiane o nelle Province autonome di Trento e Bolzano, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla Regione o Provincia autonoma di residenza.

5. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, la Regione definisce:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1);
b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie, oggetto di corsi di aggiornamento di cui al comma 2 finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo criteri di priorità per l'accesso ai contributi regionali;
c) i criteri per l'eventuale contemporaneità dei corsi di cui alla lettera a). Gli oneri relativi ai corsi di formazione professionale sono a carico dei soggetti frequentatori.

6. Per la realizzazione dei corsi di cui al comma 1, possono essere stipulati rapporti convenzionali con soggetti idonei, secondo la normativa regionale in materia.

## *CAPO III COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA*

### *SEZIONE I DEFINIZIONI E CLASSIFICAZIONI*

### Articolo 14 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
b) per superficie netta di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, aree di esposizione se aperte al pubblico. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e spazi collocati oltre le casse. La superficie di vendita di una aggregazione di esercizi singoli di un Centro Commerciale o di un Distretto Commerciale Tematico è pari alla somma delle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa che lo compongono;
c) per merci speciali, quelle merci che, per loro caratteristiche intrinseche e dimensione necessitano di aree distributive ampie. Esse sono le seguenti: mobili con complementi di arredamento, prodotti per l'industria e l'agricoltura, mezzi di trasporto, macchinari;
d) per pastigliaggi, i prodotti da banco preconfezionati alla produzione da vendere nella stessa confezione originaria, costituiti generalmente da caramelle, gomme, cioccolatini, patatine, snack e similari;
e) per Centro Storico-Commerciale salvo diversa determinazione da parte dei Comuni in sede di Piano Commerciale Comunale, le zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 n.  1444 (limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765) e ad esse assimilabili.

### Articolo 15 (Classificazione dimensionale delle strutture di vendita al dettaglio)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono:

prassicoop Sinfgiuno

a) per esercizi di vicinato, gli esercizi singoli con superficie netta di vendita minore o uguale:
1) a 100 mq. nei centri storico-commerciali;
2) a 150 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti;
3) a 250 mq. nelle restanti parti del territorio comunale per Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti;
b) per Medie Strutture di Vendita, gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino:
1) a 1.000 mq. nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti;
2) a 1.500 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 residenti;
3) a 2.500 mq nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 residenti e nei capoluoghi di Provincia.
c) per Grandi Strutture di Vendita gli esercizi aventi superficie netta di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita.

## Articolo 16 (Classificazione merceologica delle strutture di vendita al dettaglio)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono:

a) per esercizi alimentari, gli esercizi alimentari specializzati o esercizi con una superficie netta di vendita destinata, nella misura stabilita dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, alla commercializzazione di prodotti alimentari e articoli per l'igiene personale e la pulizia della casa;
b) per esercizi non alimentari, gli esercizi specializzati o esercizi con una superficie netta di vendita destinata, nella misura stabilita dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, alla commercializzazione di prodotti non alimentari. Questi esercizi possono essere ulteriormente distinti in:
1) Non alimentari Speciali: si intendono per tali gli esercizi non alimentari che commercializzano merci speciali;
2) Non alimentari Altri: si intendono per tali gli esercizi non alimentari che commercializzano merci non speciali.

## Articolo 17 (Classificazione tipologica delle strutture di vendita al dettaglio)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, si intendono:

a) per esercizi singoli, gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa in cui l'attività di commercializzazione delle merci è esercitata da un unico operatore;
b) per aggregazioni di esercizi singoli, un insieme di esercizi che, per opportunità di natura edilizia, sono organizzati in spazi dotati di infrastrutture o servizi comuni, pur mantenendo, ai fini amministrativi, il carattere di esercizi singoli;
c) per distretti commerciali tematici, quegli esercizi singoli del tipo Media o Grande Struttura di Vendita o Media o Grande Struttura di Vendita articolata in più esercizi, che si caratterizzino per un'offerta merceologica coerente con i temi merceologici dell'area in cui insistono e siano tali da poter agire su un mercato di domanda ampio e di scala sovraregionale; in tali esercizi oltre all'attività commerciale possono essere svolti anche altri servizi di particolare interesse per la collettività eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati. Possono essere, altresì, previsti degli esercizi di vicinato con un'offerta merceologica non strettamente coerente con i temi merceologici dell'area, esclusivamente sulla base di quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3;
d) per Centri Commerciali, Medie Strutture di Vendita o Grandi Strutture di Vendita nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono in comune di infrastrutture, accessi, servizi, viabilità, parcheggi. Per superficie di vendita di un Centro Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in essa presenti.
e) per Parchi Commerciali, un insieme di esercizi di cui all'articolo 15, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3. Per superficie di vendita di un Parco Commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.

### *SEZIONE II PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI*

## Articolo 18 (Procedimento per Esercizi di vicinato)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento, la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di un Esercizio di vicinato e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico sono soggetti a previa dichiarazione di inizio di attività al Comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione al Comune e alla Camera di Commercio territorialmente competenti.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
b) di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e le

norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
c) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) la conformità dell'insediamento alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

3. Il Comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di auto-tutela. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti è sospeso, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

4. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

5. Negli Esercizi di vicinato abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

## Articolo 19 (Procedimento per Medie Strutture di Vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 e la modifica, quantitativa o qualitativa di settore merceologico di una Media Struttura di Vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. Nella domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione da presentarsi allo Sportello unico di cui all'articolo 15 della legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel settore "sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "istruzione scolastica" e "formazione professionale") e successive modificazioni ed integrazioni, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e13;
b) di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata, salvo i casi di cui al comma 5;
c) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. La domanda deve essere corredata anche da autocertificazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto unitamente all'interessato, attestante la conformità dell'attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione.

4. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda avente ad oggetto il conseguimento soltanto dell'autorizzazione commerciale, senza che lo Sportello unico abbia comunicato il provvedimento di diniego, essa si intende accolta. Per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, tale termine è elevato a centoventi giorni.

5. Ove per l'insediamento di una Media Struttura di Vendita sia necessario anche il rilascio del titolo abilitativo edilizio e di altri titoli autorizzativi, concessori o assensi di varia natura nonché la preventiva approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti o in corso di formazione, si applicano le procedure ed i termini di cui agli articoli 17 o 18 della l.r. 9/1999. L'attivazione della procedura di Sportello unico di cui agli articoli 17 o 18 della l.r. 9/1999, è preceduta dalla verifica, da parte del Comune, della conformità di cui al comma 3. In caso di esito negativo della verifica, non si dà luogo all'attivazione della procedura e ne viene data comunicazione all'interessato.

6. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

## Articolo 20 (Procedimento di autorizzazione commerciale per Grandi Strutture di Vendita)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita fino ai limiti di cui all'articolo 15 di una Grande Struttura di Vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio mediante una Conferenza di servizi.

2. Nella domanda avente ad oggetto il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, da presentarsi allo Sportello unico di cui all'articolo 15 della l.r. 9/1999, il soggetto interessato dichiara:

a) di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
b) di avere acquisito, se del caso, i pertinenti titoli edilizi e di rispettare i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, le normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, i regolamenti edilizi e la disciplina ambientale, di sicurezza e urbanistica vigente ed adottata, salvo i casi di cui al comma 9;
c) la tipologia e la merceologia, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. La domanda deve essere corredata anche da autocertificazione, sottoscritta da professionista abilitato alla sottoscrizione del progetto unitamente all'interessato, attestante la conformità dell'attività alla programmazione commerciale e urbanistica emanata dalla Regione.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune in sede di apposita Conferenza di servizi.

5. Lo Sportello unico del Comune, prima della convocazione della Conferenza di servizi in sede referente, verifica la sussistenza dei requisiti della domanda di cui ai commi 2 e 3 e invia alla Regione duplice copia della domanda di autorizzazione commerciale e dei relativi allegati.

6. La convocazione della Conferenza di servizi in sede referente e deliberante è effettuata dallo Sportello unico del Comune previa concertazione della data con la Regione e la Provincia e comunque entro i termini previsti dalla normativa vigente.

7. La Conferenza di servizi è composta da tre membri rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia ed il Comune. Alle riunioni della Conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

8. La deliberazione della Conferenza è adottata a maggioranza dei componenti e deve essere assunta entro novanta giorni dalla convocazione della Conferenza di servizi in sede referente. Il parere reso dalla Regione nella Conferenza di servizi ha ad oggetto esclusivamente la compatibilità della domanda rispetto alla programmazione commerciale, ed ha natura vincolante.

9. Ove per l'insediamento di una grande struttura di vendita sia necessario anche il rilascio del titolo abilitativi edilizio e di altri titoli autorizzativi, concessori o assensi di varia natura nonché la preventiva approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti o in corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

10. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, delle normative igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

## Articolo 21 (Procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi urbanistico-edilizi per le Grandi Strutture di Vendita in Conferenza di servizi)

1. Per ottenere il rilascio, in aggiunta all'autorizzazione commerciale, soltanto del titolo edilizio necessario per l'insediamento di grandi strutture di vendita l'interessato presenta allo Sportello unico del Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione commerciale di cui all'articolo 20, l'autocertificazione di cui all'articolo 17 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni.

2. Lo Sportello unico del Comune convoca la Conferenza di servizi in sede referente di cui all'articolo 20, dopo avere verificato la sussistenza dei requisiti della domanda con riferimento sia a quelli di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 20 sia a quelli di cui all'articolo 17 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni.

3. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione commerciale di cui all'articolo 20 e la relativa definizione è subordinato alla conclusione del procedimento di cui all'articolo 17 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni.

4. Per ottenere il rilascio, in aggiunta all'autorizzazione commerciale ed al titolo abilitativo edilizio, anche di altri atti autorizzativi, concessori od assensi di varia natura facenti capo a diverse Pubbliche Amministrazioni od Enti, si fa ricorso alla Conferenza di servizi di cui all'articolo 18 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni che viene indetta dallo Sportello unico del Comune territorialmente competente.

5. La procedura di cui all'articolo 18 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni trova applicazione anche qualora l'insediamento di grandi strutture di vendita richieda l'approvazione di varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica; in tal caso la convocazione di tale Conferenza di servizi è effettuata dal Sindaco ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, la procedura di Conferenza di servizi di cui all'articolo 20 per il rilascio dell'autorizzazione commerciale, è esperita in parallelo alla procedura di Conferenza di servizi di cui all'articolo 18 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni, fermo restando che la conclusione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione commerciale rimane subordinata all'esito della Conferenza di cui all'articolo 18 della l.r 9/1999 e

successive modificazioni ed il termine di cui al comma 8 dell'articolo 20 è sospeso fino alla conclusione della Conferenza di servizi di cui all'articolo 18 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni.

7. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale da parte del Comune è subordinato all'avvenuto perfezionamento degli adempimenti conseguenti alla Conferenza di servizi di cui all'articolo 18 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni ed all'avvenuto rilascio dei pertinenti titoli abilitativi.

8. L'attività di vendita è esercitata nel rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di sicurezza nonché di quelle relative alle destinazioni d'uso.

## Articolo 22 (Procedimento per i Centri Commerciali)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione o l'accorpamento della superficie di vendita di un Centro Commerciale di cui all'articolo 17 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, sulla base delle disposizioni previste dagli articoli 18, 19, 20, in relazione alle dimensioni delle strutture.

2. La domanda di autorizzazione può essere presentata da un unico promotore o da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. Al momento della presentazione della domanda il promotore del Centro Commerciale può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13, che devono comunque essere posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.

4. Le Medie e le Grandi Strutture di Vendita presenti all'interno del Centro Commerciale sono autorizzate dal Comune con autonomi atti contestuali o successivi; gli Esercizi di vicinato sono soggetti alla dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 18.

5. L'intestazione dell'autorizzazione ad altro soggetto, diverso dal promotore originario, non configura subingresso, così come disciplinato dall'articolo 132.

6. Non sono consentiti trasferimenti esterni dei singoli esercizi inseriti all'interno del Centro Commerciale.

## Articolo 23 (Procedimento per le Aggregazioni di esercizi singoli e per i Distretti Commerciali Tematici e per i Parchi Commerciali)

1. Il procedimento amministrativo per le Aggregazioni di esercizi singoli e per i Distretti Commerciali Tematici e per i Parchi Commerciali è quello previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, a seconda della dimensione e della tipologia di esercizi che li compongono, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

## Articolo 24 (Verifica e adeguamento degli strumenti urbanistici)

1. A seguito della entrata in vigore della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, sostitutiva di quella in precedenza emanata e, se più restrittiva, prevalente sulle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, i Comuni entro il termine all'uopo fissato nel relativo provvedimento regionale, verificano, con deliberazione del Consiglio, se la disciplina localmente vigente in materia urbanistico-commerciale, sia già adeguata ovvero da adeguare in tutto o in parte.

2. La deliberazione di cui al comma 1, semprechè non comportante varianti della destinazione d'uso e dei parametri urbanistico-edilizi previsti dallo strumento urbanistico generale, è sottoposta all'esclusiva approvazione del Comune, ed è soggetta ai seguenti adempimenti:

a) pubblicazione mediante deposito a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale per quindici giorni consecutivi e previo avviso da affiggersi all'albo pretorio e da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
b) ricevimento fino a quindici giorni dopo la scadenza del periodo di deposito delle osservazioni che possono essere presentate da parte di chiunque vi abbia interesse;
c) decorso il termine di cui alla lett. b), qualora non siano pervenute osservazioni il Comune ne prende atto con deliberazione del Consiglio; qualora, invece, le osservazioni siano pervenute, il Comune decide su di esse con deliberazione del Consiglio da assumersi nei successivi sessanta giorni a pena di decadenza senza necessità di ripubblicazione degli atti ove gli stessi siano stati conseguentemente modificati.

3. La deliberazione di cui al comma 1 si intende approvata dalla data di assunzione della deliberazione con cui il Comune prende atto della mancata presentazione di osservazioni ovvero decide sulle stesse.

4. Fino a quando i Comuni non abbiano provveduto alla verifica di cui al comma 1 non possono essere rilasciati titoli edilizi, né si possono ritenere ammissibili denunce di inizio attività, aventi ad oggetto attività commerciali non conformi ai criteri di programmazione urbanistica e commerciale emanati dalla Regione.

## Articolo 25 (Criteri programmatori)

1. L'attivazione degli esercizi di vendita di cui agli articoli precedenti è subordinata al rispetto degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui al l'articolo 3.

2. L'articolazione, l'ampliamento, la concentrazione e l'accorpamento degli esercizi di vendita di cui agli articoli 18, 19, 20, 22, 23 sono disciplinati dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

## Articolo 26 (Disposizioni particolari)

1. La Regione, nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, può individuare le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita in base alle caratteristiche socio-economiche anche in deroga al criterio della consistenza demografica.

2. Per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonché per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree di particolare interesse del proprio territorio, è prevista:

a) per i Comuni, le frazioni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane, la facoltà di svolgere congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale, altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente in convenzione con soggetti pubblici o privati;
b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano, utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di sostegno finanziario;
c) per le aree di cui alle lettere a), b), ed, eventualmente, in altre aree di particolare interesse del proprio territorio, l'indicazione dei criteri in base ai quali i Comuni possono sospendere o inibire gli effetti della dichiarazione inizio attività all'apertura degli esercizi di vicinato o sottoporre le attività commerciali a particolari limitazioni o prescrizioni anche di natura merceologica, sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze dei consumatori;
d) nelle zone montane, la facoltà, attraverso il consorziamento tra Comuni e soggetti privati, di realizzare forme di aggregazione commerciali polifunzionali, anche a mezzo di concentrazione di attività commerciali già esistenti, con l'offerta di vari servizi di interesse per la collettività, prevedendo criteri di priorità per l'accesso ai contributi regionali.

3. I Comuni provvedono a dare attuazione a quanto previsto al comma 2 con disposizioni contenute nel Piano commerciale comunale di cui all'articolo 5.

## *CAPO IV COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE*

## Articolo 27 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per commercio su aree pubbliche, le attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
c) per mercato, l'area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal Comune, per l'offerta di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande e l'erogazione di pubblici servizi;
d) per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
e) per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
f) per fiera, la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
g) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive;
h) per manifestazione commerciale a carattere straordinario, la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;
i) per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
j) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale fiera;

k) per fuori mercato, uno o più posteggi dati in concessione su area pubblica ubicata in zone non individuabili come mercati.

## Articolo 28 (Esercizio dell'attività)

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere esercitato:

a) su posteggi dati in concessione;
b) in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Comune a imprenditori individuali o società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

3. Nelle aree demaniali non comunali l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata dal Comune previo nulla osta delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime, esclusivamente per il caso di cui al comma 1, lettera a).

4. In assenza del titolare dell'autorizzazione o dei soci l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito esclusivamente a dipendenti o collaboratori familiari purché in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, dovrà essere prodotta ed esibita, a richiesta degli incaricati del Comune, apposita autocertificazione del titolare che comprovi il rapporto con il sostituto e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

6. Nel territorio ligure l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti autorizzati nelle altre Regioni italiane o nei paesi dell'Unione Europea di provenienza, alle condizioni di cui alla presente legge.

## Articolo 29 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal Comune in cui ha sede il posteggio.

2. La concessione di posteggio ha durata decennale ed è rinnovabile alla scadenza.

3. Ad uno stesso soggetto non possono essere concessi più di due posteggi nello stesso mercato o fiera anche se non gestiti direttamente.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati settimanali e bisettimanali e fuori mercato;
b) alla partecipazione alle fiere.

## Articolo 30 (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione e la concessione dei posteggi)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione decennale di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato il Comune predispone appositi bandi.

2. Il bando comunale è deliberato entro novanta giorni dal provvedimento di accertamento della disponibilità di posteggi che deve essere fatto annualmente entro il 31 marzo e contiene:

a) l'elenco dei posteggi disponibili, l'esatta localizzazione di ciascuno, il numero che li identifica, le dimensioni ed il settore merceologico di appartenenza;
b) il termine, non inferiore a quarantacinque giorni, decorrente dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria entro il quale l'istanza deve essere spedita;
c) l'indicazione dell'obbligo di opzione al cui adempimento il richiedente è tenuto allorquando dalla graduatoria risultino accolte più domande dello stesso richiedente. Questi, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, è tenuto a indicare al Comune il posteggio prescelto. In caso di opzione mancante o tardiva, la scelta del posteggio è effettuata d'ufficio dal Comune.

3. Il bando comunale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e affisso all'Albo Pretorio.

4. Il Comune rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione decennale di cui al comma 1, sulla base della graduatoria redatta, tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera o nel posteggio fuori mercato messo a bando. A parità di anzianità di presenze, il Comune tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di inizio dell'attività quale risulta dal registro delle imprese e dal registro delle ditte, di cui al regio decreto 20 settembre 1934 n. 2011 (approvazione del testo unico delle leggi sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa) e successive modificazioni, tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, di commercio su aree pubbliche.

5. Il Comune determina gli ulteriori criteri di assegnazione.

6. Al fine dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi il Comune tiene conto dei criteri di cui al comma 4.

7. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse.

8. Nelle fiere di qualunque durata la presenza si acquisisce con la partecipazione per l'intera manifestazione.

9. Nei mercati coperti il Comune stabilirà le modalità per la concessione temporanea dei posteggi vacanti nelle more dell'espletamento della procedura di assegnazione definitiva. E' fatto

divieto di assegnare le postazioni ove siano presenti attrezzature di proprietà di terzi.

## Articolo 31 (Concessioni temporanee di posteggio)

1. Il Comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione a fiere promozionali e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

2. Il Comune rilascia agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche o al soggetto organizzatore della manifestazione le concessioni temporanee di posteggio nelle fiere promozionali tenendo conto dei criteri di cui al comma 4 dell'articolo 30.

3. Il Comune, inoltre, per le manifestazioni commerciali a carattere straordinario, nonché per quelle concordate con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rilascia concessioni temporanee di posteggio agli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché a coloro che già esercitano l'attività di vendita al dettaglio ai sensi degli articoli 18 e 19. Le predette autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni in cui hanno luogo tali manifestazioni.

## Articolo 32 (Fiere, fiere promozionali e manifestazioni straordinarie)

1. La partecipazione alle fiere è consentita esclusivamente agli operatori già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

2. Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli imprenditori individuali o le società di persone iscritte nel registro delle imprese, tramite rilascio della concessione temporanea di posteggio.

## Articolo 33 (Riserva dei posteggi)

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche il Comune riserva posteggi ai soggetti portatori di handicap ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. Nei mercati e nelle fiere il Comune può riservare posteggi:

a) agli imprenditori agricoli, anche in relazione alla stagionalità delle produzioni;
b) alle organizzazioni del commercio equo e solidale.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono cedere i posteggi loro riservati.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.

## Articolo 34 (Autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante)

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività in forma itinerante è rilasciata dal Comune in cui il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, in caso di società di persone.

3. Il Comune stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione medesima, entro il quale la domanda deve ritenersi accolta qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita anche:

a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, se autorizzate all'ingresso;
b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;
c) alla partecipazione alle fiere.

5. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione di cui al comma 2, fatta salva la facoltà di subentrare nella titolarità di autorizzazioni già esistenti.

## Articolo 35 (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)

1. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. E' consentita la dotazione di soli piani di appoggio e la fornitura di stoviglie e posate a perdere.

2. L'attività di cui al comma 1 è esercitata nel rispetto della normativa in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

3. Qualora si eserciti anche l'attività di somministrazione, questa deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

## Articolo 36 (Programmazione e regolamento comunali)

1. Il Comune approva la programmazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche la quale contiene, in particolare:

a) la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere;
b) l'individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali, e ampliamenti o riduzioni di quelli esistenti e posteggi fuori mercato;
c) l'individuazione delle aree o porzioni di aree del proprio territorio nelle quali l'esercizio dell'attività

commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni;
d) la riserva dei posteggi;
e) gli eventuali criteri e modalità per lo spostamento di mercati o fiere per motivi di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale o per altri motivi di interesse pubblico;
f) l'eventuale affidamento in gestione a terzi dei mercati e fiere;
g) l'eventuale individuazione di particolari tipologie dei settori merceologici;
h) la disciplina per l'organizzazione dei mercati artigianali.

2. Il Comune approva il regolamento che disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali e adotta le norme sul procedimento concernente le funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche estese all'ambito delle attività economiche ove si esercita il commercio di animali per garantire il benessere e la salute degli animali trattati, la corretta gestione igienica ed il rispetto delle norme sanitarie ed ambientali.

3. La programmazione e il regolamento sono approvati attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore.

4. La programmazione ha validità almeno triennale e può essere aggiornata con le stesse modalità previste per l'approvazione.

5. Per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, resta salva la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato, posteggi fuori mercato e fiere. Al riguardo, il Comune consulta le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 e definisce congrui termini per le nuove collocazioni, garantendo ad ogni operatore, concessionario di posteggio, la disponibilità di una superficie per la vendita non inferiore a quella originaria.

## *CAPO V COMMERCIO E MERCATI ALL'INGROSSO*

### *SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI SUL COMMERCIO ALL'INGROSSO*

### Articolo 37 (Definizione del commercio all'ingrosso)

1. Ai fini del presente capo, si definisce commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande.

### Articolo 38 (Vendita all'ingrosso)

1. Il commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti agricoli e della pesca, può essere esercitato previa verifica dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, effettuata al momento dell'iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente.

2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio.

3. Il divieto di cui al comma 2 non si applica per la vendita dei seguenti prodotti:

a) macchine, attrezzature e mezzi tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio l'artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per l'edilizia;
l) legnami.

### *SEZIONE II DISPOSIZIONI GENERALI SUI MERCATI ALL'INGROSSO*

### Articolo 39 (Finalità)

1. La presente sezione disciplina l'istituzione, il funzionamento e la gestione dei mercati all'ingrosso agro-alimentari e floro-vivaistici nonché le relative attività di commercializzazione dei prodotti; regola, altresì, la programmazione degli interventi volti alla razionalizzazione del sistema mercantile ligure.

### Articolo 40 (Definizione dei mercati)

1. Il mercato all'ingrosso è un insieme di strutture ed attrezzature con impianti e servizi, gestiti unitariamente per lo svolgimento delle operazioni commerciali, nel quale si ha la libera formazione del prezzo delle merci ed è assicurata l'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. I mercati all'ingrosso costituiscono strutture e servizi di interesse pubblico.

2. Ai fini della presente legge si definiscono:

a) mercati alla produzione, quelli in cui le merci sono offerte prevalentemente da produttori singoli o associati;
b) mercati di distribuzione o di transito, quelli in cui le vendite e gli acquisti sono effettuati prevalentemente
da commercianti all'ingrosso e da commercianti al dettaglio;
c) mercati al consumo, quelli in cui gli acquisti sono effettuati prevalentemente da commercianti al dettaglio;
d) mercati misti, quelli a funzione mista in cui agiscono più categorie di operatori.

## Articolo 41 (Servizi di mercato)

1. Nel mercato è assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

a) direzione del mercato;
b) rilevazione statistica;
c) verifica del peso o della quantità e della qualità.

2. Le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di polizia amministrativa nel mercato sono svolte istituzionalmente dagli Enti competenti.

## Articolo 42 (Istituzione, trasferimento e ampliamento dei mercati)

1. L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso può, attraverso forme di consultazione e di confronto con le categorie interessate, essere assunta:

a) dal Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b) da consorzi costituiti fra Enti locali territoriali ed Enti di diritto pubblico;
c) da società consortili per azioni a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico;
d) da consorzi aventi personalità giuridica o da cooperative, costituiti da operatori economici dei settori, anche singoli, della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

2. I Comuni provvedono, con autorizzazione, alla istituzione, il trasferimento e l'ampliamento del mercato sulla base delle indicazioni della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

## Articolo 43 (Gestione dei mercati)

1. I mercati sono gestiti dai soggetti istitutori o coistitutori o affidati in gestione, con apposita convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 42, comma 1. Nel caso in cui il soggetto istitutore sia il Comune o la Provincia, la gestione può essere effettuata nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce, fra l'altro, l'importo del canone annuo da corrispondere da parte del soggetto gestore per la gestione della struttura mercantile. Nei casi in cui il soggetto gestore sia anche coistitutore del mercato, tale canone è ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazioneda parte del soggetto gestore fornita nella fase istitutiva.

3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in locazione e gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di trasformazione e ampliamento, sono, di norma, a carico dell'istitutore.

4. La gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del bilancio.

5. I canoni di concessione o di locazione e le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi di gestione nonché dei costi dei servizi a domanda collettiva, dell'ammortamento tecnico degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione e delle attrezzature di mercato, nonché degli oneri per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili e dei costi dei servizi a domanda individuale eventualmente resi.

6. I canoni di concessione o di locazione sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività e, limitatamente al mercato ittico, anche dalla quantificazione dei diritti sul fatturato.

7. In ogni caso non possono essere imposti o esatti pagamenti che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità.

## Articolo 44 (Compiti del gestore)

1. Il gestore provvede ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile ed ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercantile; provvede altresì:

a) alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;
b) alla funzionalità degli impianti elettro-termo-idraulici e di telecomunicazione;
c) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

## Articolo 45 (Direttore di mercato)

1. Ad ogni mercato è preposto un direttore che provvede al regolare funzionamento delle strutture e dei relativi servizi secondo le norme di legge e del regolamento di mercato, nonché secondo le disposizioni dell'ente gestore.

2. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonché i compiti specifici, sono stabiliti nel regolamento di mercato.

## Articolo 46 (Commissione di mercato)

1. Presso ogni mercato è istituita la Commissione di mercato, nominata dal Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente.

2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o suo delegato ed è composta da:

a) un rappresentante del soggetto istitutore;
b) un rappresentante del soggetto gestore, ove non coincida con quello istitutore;

c) il direttore della Unità Operativa Igiene degli alimenti e della nutrizione della A.S.L. competente per territorio o suo delegato, ovvero, nei mercati florovivaistici, il dirigente della Struttura regionale per il controllo fitopatologico o suo delegato;
d) per i mercati agroalimentari, dai rappresentanti dei seguenti soggetti operanti al loro interno:
1) due commercianti all'ingrosso;
2) un commerciante al dettaglio in sede fissa;
3) un commerciante al dettaglio su aree pubbliche;
4) due produttori;
5) un rappresentante delle imprese di trasformazione e conservazione;
6) un rappresentante sindacale dei lavoratori;
e) per i mercati all'ingrosso delle carni e dei prodotti ittici il direttore della Unità Operativa Igiene degli alimenti di origine animale dell'A.S.L. competente per territorio o suo delegato;
f) per i mercati di prodotti ittici istituiti in Comuni litoranei il rappresentante dell'Autorità Marittima;
g) per i mercati florovivaistici, dai rappresentanti dei seguenti soggetti operanti al loro interno:
1) sei commercianti di cui:
a) quattro commercianti all'ingrosso;
b) un commerciante al dettaglio in sede fissa;
c) un commerciante al dettaglio su aree pubbliche.
2) tre produttori;
3) due rappresentanti delle cooperative di produzione o loro consorzi.

3. Per i componenti di cui al comma 2 deve essere designato anche un supplente.

4. I componenti di cui al comma 2, lettere d) e g), sono designati dalle Organizzazioni provinciali o regionali di categoria maggiormente rappresentative.

5. Le designazioni devono pervenire entro trenta giorni dalla richiesta.

6. La Commissione è validamente costituita con la metà più uno dei componenti, salva l'integrazione con il pervenire delle successive designazioni.

7. I membri della Commissione di cui al comma 2, lettere d) e g), che non partecipino, senza giustificato motivo, alle riunioni per tre volte consecutive decadono e sono sostituiti.

8. La Commissione resta in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere rinominati. Il procedimento di rinnovo della Commissione è avviato sei mesi prima della scadenza.

9. Alle sedute della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore di mercato. Possono altresì partecipare, senza diritto di voto, esperti espressamente convocati dal Presidente.

10.La funzione di segretario della Commissione di mercato è svolta da un dipendente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente.

11.Le spese di funzionamento della Commissione di mercato sono a carico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.

## Articolo 47 (Compiti della Commissione di mercato)

1. La Commissione svolge funzioni consultive e di proposta al gestore:

a) sul regolamento di mercato;
b) sui criteri per le assegnazioni dei punti di vendita;
c) sugli orari delle operazioni di mercato;
d) sull'organico del personale necessario al funzionamento dei servizi di mercato;
e) sui canoni di concessione e di locazione dei punti di vendita e delle relative pertinenze;
f) sulle tariffe dei servizi di mercato;
g) sulla funzionalità delle attrezzature e dei servizi.

2. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta e si intende favorevole trascorso inutilmente detto termine.

## Articolo 48 (Regolamento di mercato)

1. La Giunta Regionale approva uno o più regolamenti-tipo dei mercati all'ingrosso.

2. I regolamenti di mercato sono approvati dai soggetti gestori entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del regolamento-tipo corrispondente alla tipologia del mercato.

3. Nel regolamento-tipo sono previste norme relative:

a) ai criteri e alle modalità per la concessione dei posteggi;
b) allo svolgimento dell'attività degli operatori e del personale da essi dipendente;
c) al calendario ed orario per le operazioni mercantili, ivi compreso quello di accesso dei consumatori, e per il funzionamento dei servizi;
d) alla nomina del Direttore di mercato, alle sue attribuzioni, allo stato giuridico e al trattamento economico;
e) all'organizzazione e alla disciplina dei servizi di mercato;
f) alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;
g) alle modalità di svolgimento delle operazioni ed alle sanzioni a carico dei contravventori al regolamento di mercato;
h) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

4. Il regolamento di mercato può contenere norme integrative alle disposizioni del regolamento-tipo ma non può, comunque, contenere norme che ostacolano l'afflusso, la conservazione, l'offerta e la riduzione dei costi di distribuzione dei prodotti.

5. Il commercio all'ingrosso dei prodotti agro-alimentari e florovivaistici che si svolge fuori dal mercato, ma nell'ambito territoriale di un Comune dotato di mercato, è soggetto a tutte le norme del regolamento relativo al mercato all'ingrosso locale, che non attengono al funzionamento interno di esso.

prassicoop Sinfgiuno

6. Il commercio di cui al comma 5 che si svolge nel territorio di Comuni sprovvisti di mercato è disciplinato dall'autorità comunale con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento relativo al mercato all'ingrosso dei rispettivi prodotti, ubicato in ambito provinciale territorialmente più vicino. Il Comune approva i relativi regolamenti entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei regolamenti-tipo di cui al comma 1. Trascorsi inutilmente detti termini si applicano compatibilmente con la situazione del mercato locale le norme del regolamento-tipo.

## Articolo 49 (Vigilanza)

1. Nei casi di gravi irregolarità o inefficienza nella gestione del mercato, il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario con il compito di riferire per iscritto.

2. Il Presidente della Giunta regionale, sulla base della relazione del Commissario, adotta i provvedimenti per l'adeguamento del servizio o per il regolare funzionamento dei mercati all'ingrosso, fissando il termine per la loro attuazione, e pronuncia la revoca della gestione qualora l'Ente gestore non abbia adottato nei termini i provvedimenti prescritti.

# *CAPO VI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE*

## Articolo 50 (Definizioni)

1. Ai fini del presente capo si intende:

a) per somministrazione al pubblico di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una area aperta al pubblico, a tal fine attrezzati;
b) per superficie di somministrazione, la superficie appositamente attrezzata per essere utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi;
c) per area aperta al pubblico, l'area adiacente o comunque pertinente al locale cui si riferisce l'autorizzazione, ottenuta in concessione o autorizzazione temporanea, se pubblica, o comunque a disposizione dell'operatore, se privata;
d) per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi non aperti al pubblico, l'attività svolta dalle mense aziendali, dagli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nonché quella svolta in forma esclusiva presso il domicilio del consumatore;
e) per attrezzature di somministrazione, tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo di alimenti e bevande nei locali di cui alla lettera a), ivi compresi i piani di appoggio e le stoviglie di qualsiasi materiale, ritenute idonee dalle leggi sanitarie vigenti;
f) per somministrazione nel domicilio del consumatore, l'organizzazione nel domicilio dello stesso di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate;
g) per domicilio del consumatore non solo la privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di convegni, congressi o cerimonie;
h) per somministrazione svolta in forma stagionale, l'attività svolta anche per periodi di tempo limitati sulla base di quanto stabilito dalla programmazione comunale.

## Articolo 51 (Ambito di applicazione della legge)

1. Il presente capo si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande così come definita all'articolo 50 e altresì all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) mediante distributori automatici in locali adibiti esclusivamente a tale attività;
b) in locali non aperti al pubblico;
c) dalle Associazioni o circoli di cui all'articolo 3 del d.P.R. 235/2001.

## Articolo 52 (Tipologia dell'attività)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia così definita: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande è esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

3. Gli esercizi di cui al comma 1 hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti che somministrano, senza necessità di ulteriori titoli abilitativi e nel rispetto dei limiti previsti dalle norme in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

## Articolo 53 (Disposizioni per i cittadini dei Paesi non europei e dell'Unione Europea)

1. Ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ed alle società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell'Unione Europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione Europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 20 settembre 2002 n. 229 (attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche

per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche).

2. Il Comune per le verifiche di cui al comma 1 può avvalersi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima Camera di Commercio.

3. L'accertamento dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 12 e 13 dei cittadini e società dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea è effettuato dal Comune al quale viene richiesta l'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande, sulla base delle normative internazionali vigenti. A tal fine il Comune può avvalersi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente sulla base di convenzioni stipulate anche tra le rappresentanze degli enti locali e la medesima Camera di Commercio.

## Articolo 54 (Programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Sulla base della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, i Comuni stabiliscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. La programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, contiene indicazioni per i comuni relative:

a) alla localizzazione dei nuovi insediamenti e trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
b) alle modalità di tutela dei locali ed aree storici.

## Articolo 55 (Funzioni amministrative dei Comuni)

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio.

2. I Comuni, entro centottanta giorni dall'emanazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, adottano un piano contenente i criteri relativi al rilascio delle nuove autorizzazioni e di quelle relative al trasferimento di sede, nonché quelli relativi all'individuazione di fasce orarie di apertura obbligatoria, attraverso forme di consultazione e di confronto con i rappresentanti delle associazioni dei pubblici esercizi maggiormente rappresentative a livello regionale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

3. La domanda di autorizzazione, presentata al Comune competente per territorio, deve contenere:

a) la denominazione o ragione sociale del richiedente;
b) la residenza o sede legale del richiedente e l'ubicazione del locale nel quale si intende esercitare l'attività;
c) le generalità e la nazionalità del richiedente;
d) la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13;
e) quant'altro richiesto dal Comune.

4. E' fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

5. Il rispetto delle disposizioni di cui al comma 4 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività, che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione.

6. Entro centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve porsi in regola con le disposizioni di cui al comma 4.

7. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di modifiche strutturali.

8. Il Comune, nell'ambito dei criteri di cui al comma 2, può stabilire le condizioni per l'esercizio delle attività di somministrazione effettuate in forma stagionale.

9. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato ed ha validità esclusivamente in relazione ai locali in essa indicati e alle pertinenze ad essi assegnate.

10.In assenza del titolare dell'autorizzazione, qualora si tratti di un'assenza temporanea, questi può affidare la conduzione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ad un preposto o dipendente; in tal caso rimane responsabile delle violazioni eventualmente commesse dal preposto o dipendente. Qualora l'assenza si prolunghi per un periodo di tempo determinato dal Comune, tale da assumere il carattere della stabilità, il titolare dovrà nominare un rappresentante che deve essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

11.Il Comune dà comunicazione, ogni sei mesi, alla Camera di Commercio territorialmente competente del rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi precedenti, ai fini di cui all'articolo 123.

## Articolo 56 (Attività soggette a dichiarazione inizio attività)

1. Sono soggette a dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18, commi 1 e 3 le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

a) nel domicilio del consumatore;
b) in forma temporanea di cui all'articolo 60;
c) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari;
d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
e) negli ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno, senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali e all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.

## Articolo 57 (Attività non soggette ad autorizzazione comunale)

1. Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 55 le attività disciplinate da questo capo svolte, nei limiti dei loro compiti istituzionali e senza fini di lucro, da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno.

## Articolo 58 (Attività non soggette al piano comunale)

1. Non sono soggetti al piano comunale di cui all'articolo 55, comma 2, le attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata prevalentemente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento sia strumentale che dal vivo;
b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, così come definite dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), e successive modifiche ed integrazioni, salvo quanto previsto dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, purché non abbiano accesso dalla pubblica via, e nei mezzi di trasporto pubblici;
c) negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti esclusivamente per quegli impianti dotati di apparecchiature self-service post pagamento che devono obbligatoriamente installare attività accessorie, nonché per gli impianti relativi a carburanti ad erogazione non automatica (GPL-METANO);
d) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti e di chiunque svolga attività lavorativa nel plesso interessato;
e) senza fini di lucro, in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali da ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine, strutture d'accoglienza per immigrati o rifugiati e altre simili strutture di accoglienza o sostegno;
f) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili;
g) nelle attività temporanee di cui all'articolo 60.

## Articolo 59 (Limitazioni all'esercizio dell'attività)

1. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

## Articolo 60 (Attività temporanee)

1. In occasione di fiere, feste, mercati, sagre enogastronomiche o di altre riunioni straordinarie di persone, si possono svolgere attività temporanee di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

2. Nella dichiarazione di inizio attività il soggetto richiedente deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 e di rispettare le normative in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

3. Le attività temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e possono

essere svolte solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

4. Le attività di somministrazione svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni della presente legge, salvo il rispetto della normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare.

## Articolo 61 (Disposizioni per i distributori automatici)

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico di cui all'articolo 55.

2. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

## Articolo 62 (Esercizio di attività accessorie)

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 55, comma 1, abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora della musica strumentale e dal vivo e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti, autorizzabili ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a condizione che i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

# *CAPO VII CENTRI DI TELEFONIA IN SEDE FISSA*

## Articolo 63 (Ambito di applicazione)

1. Il presente capo si applica all'attività di cessione al pubblico di servizi di telefonia, anche attraverso connessione telematica, in sede fissa in locali aperti al pubblico.

2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel d.l. 144/2005, convertito, con modificazioni, nella l. 155/2005 ed, in particolare, l'articolo 7.

## Articolo 64 (Funzioni amministrative e piano commerciale dei Comuni)

1. Il Comune può adottare i criteri urbanistico-commerciali per l'apertura, l'ampliamento e il trasferimento di sede degli esercizi di cessione al pubblico del servizio di telefonia in sede fissa, dandone comunicazione al Questore.

2. Tali criteri possono essere contenuti nel Piano Commerciale Comunale di cui all'articolo 5.

3. Il Comune, ogni sei mesi, dà comunicazione alla Camera di Commercio territorialmente competente del numero di centri di telefonia in sede fissa esistenti nel proprio territorio, ai fini di cui all'articolo 123.

# *CAPO VIII VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA*

## Articolo 65 (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo si intendono:

a) per punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Per punti vendita esclusivi si intendono altresì gli esercizi autorizzati, in vigenza dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981 n. 416 (disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria) abrogato dall'articolo 9 del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170 (riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999 n. 108), alla vendita di quotidiani e periodici in aggiunta o meno ad altre merci;
b) per punti vendita non esclusivi quelli che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali. Per punti vendita non esclusivi si intendono altresì gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999 n. 108 (nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) e ai quali è rilasciata l'autorizzazione per la vendita di soli quotidiani, di soli periodici o di quotidiani e periodici.

## Articolo 66 (Punti vendita esclusivi)

1. I punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita dell'esercizio alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare a condizione che l'esercizio in cui è effettuata la vendita abbia una superficie inferiore o uguale a quella di un esercizio di vicinato di cui all'articolo 15 e che la superficie destinata alla vendita dei prodotti appartenenti al settore non alimentare non sia superiore al trenta per cento della superficie totale.

2. I punti vendita esclusivi possono porre in vendita i pastigliaggi di cui all'articolo 14, lettera d) che, limitatamente all'applicazione del presente Capo, si considerano inclusi nel settore non alimentare.

3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, la vendita di quotidiani e periodici effettuata da un punto vendita esclusivo deve, rispetto alla restante attività commerciale, avere il carattere di prevalenza determinata dal superamento dell'indice corrispondente al sessanta per cento del volume di affari che deve essere comprovato dai richiedenti.

4. Nel caso in cui i limiti di cui al comma 1 non vengano rispettati, il punto vendita esclusivo verrà sottoposto alla regolamentazione prevista per gli esercizi commerciali, perdendo la qualifica originaria.

## Articolo 67 (Punti vendita non esclusivi)

1. Possono essere autorizzati all'esercizio di un punto vendita non esclusivo, a condizione che l'attività si svolga nell'ambito degli stessi locali:

a) le rivendite di generi di monopolio;
b) gli impianti di distribuzione di carburanti, con il limite minimo di superficie pari a mq. 1.000;
c) gli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande;
d) le Medie Strutture di Vendita, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 700;
e) le Grandi Strutture di Vendita;
f) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti editoriali equiparati, con un limite minimo di superficie di vendita pari a mq. 120;
g) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento ai periodici di identica specializzazione.

2. La vendita della stampa negli esercizi di cui al comma 1 è legata e complementare all'attività primaria ed economicamente prevalente. La prevalenza dell'attività è determinata in base al superamento dell'indice corrispondente al sessanta per cento del volume di affari. La vendita della stampa non può essere fisicamente disgiunta dall'attività di vendita primaria. Non è consentito il trasferimento di sede e la cessione della sola attività di vendita della stampa.

## Articolo 68 (Esercizio dell'attività)

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di un esercizio di vendita della stampa quotidiana e periodica sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione è rilasciata ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12.

3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può avere carattere stagionale la cui durata è stabilita dal Comune.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 per punti vendita esclusivi e non esclusivi è rilasciata nel rispetto del piano comunale di cui all'articolo 71.

5. Agli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della l. 108/1999 l'autorizzazione alla vendita dei prodotti oggetto della sperimentazione è rilasciata di diritto, a condizione che gli stessi, oltre alla presentazione della comunicazione di cui all'articolo 1, comma 2, della l.108/1999, abbiano effettivamente venduto i prodotti editoriali prescelti e abbiano presentato la domanda di autorizzazione entro il termine eventualmente stabilito dal Comune.

## Articolo 69 (Esenzione dall'autorizzazione)

1. Non è soggetta ad autorizzazione:

a) la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
b) la vendita in forma ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale e religiosa;
c) la vendita, nelle sedi di società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
d) la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nei punti vendita di cui al presente capo;
e) la consegna porta a porta e la vendita in forma ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
f) la vendita di giornali e riviste nelle strutture turistico-ricettive, ove questa costituisca un servizio ai clienti;
g) la vendita di giornali e riviste all'interno di strutture pubbliche o private, l'accesso alle quali sia riservato esclusivamente a determinate categorie di soggetti e sia regolamentato con qualsiasi modalità.

2. Le attività di cui al comma 1 sono soggette a previa dichiarazione di inizio di attività al Comune competente per territorio di cui all'articolo 18.

## Articolo 70 (Programmazione regionale)

1. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, la Regione adotta gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti vendita al fine di assicurare un livello ottimale di vendita dei prodotti editoriali, in relazione alle caratteristiche economiche, urbanistiche e sociali, alla popolazione residente e ai flussi turistici delle diverse aree territoriali.

## Articolo 71 (Piano comunale)

1. Sulla base degli indirizzi regionali di cui all'articolo 70 i Comuni approvano il piano di localizzazione distinguendo tra i punti vendita esclusivi e non esclusivi per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento degli stessi.

2. Il piano comunale è approvato attraverso forme di consultazione e di confronto con le associazioni degli editori, dei distributori, le organizzazioni sindacali dei rivenditori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative.

3. Il piano comunale deve essere approvato dai Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge anche in mancanza degli indirizzi regionali di cui all'articolo 70, fatto salvo l'adeguamento dello stesso agli indirizzi regionali.

4. Il piano comunale eventualmente approvato dai Comuni prima della data di entrata in vigore della presente legge ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. 170/2001, continua ad avere efficacia in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla presente legge, fatto salvo l'adeguamento dello stesso agli indirizzi regionali di cui all'articolo 70.

5. In mancanza del piano comunale, qualora nel territorio del Comune o di una frazione di esso non

esistano punti vendita, l'autorizzazione può essere rilasciata anche ad esercizi commerciali diversi da quelli previsti dall'articolo 67.

6. Il piano comunale non si applica per il rilascio delle autorizzazioni relative alla vendita della stampa quotidiana e periodica da effettuare negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, delle autostrade, così come definite dal d.l. 285/1992, salvo quanto stabilito dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

## Articolo 72 (Modalità di vendita della stampa)

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) i punti vendita esclusivi e non esclusivi, prevedono un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
b) il prezzo di vendita del prodotto editoriale è stabilito dall'editore e non può subire variazioni in relazione ai punti vendita, esclusivi e non esclusivi;
c) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni sono identiche per le diverse tipologie di punto vendita, esclusivo e non esclusivo;
d) gli esercizi di vendita al dettaglio di cui all'articolo 67, comma 1, lettere d) ed e) prevedono un adeguato ed unico spazio espositivo per le testate poste in vendita;
e) è vietata l'esposizione al pubblico di quotidiani, di periodici e di altro materiale a contenuto pornografico;
f) la possibilità di forme di vendita a carattere promozionale, costituita dall'abbinamento di quotidiani e periodici, o a prezzi ribassati, sono regolamentate dall'Accordo Nazionale di categoria.

## Articolo 73 (Diffusione gratuita della stampa)

1. La diffusione manuale e gratuita della stampa quotidiana e periodica è consentita in zone non adiacenti alle rivendite dal Comune competente per territorio, sentiti i soggetti di cui all'articolo 71, comma 2.

2. L'editore o altro soggetto giuridico, che intende distribuire manualmente ed in forma gratuita il proprio prodotto editoriale o altrui, è soggetto a previa dichiarazione di inizio attività al Comune nel cui territorio vuole avviare la distribuzione e può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione comunale e alla Camera di Commercio territorialmente competenti.

3. Nella comunicazione di cui al comma 2, il soggetto dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 12.

4. Il soggetto di cui al comma 2, che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati o di collaboratori, comunica l'elenco al Comune competente per territorio e all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale ed è responsabile dell'attività dei medesimi.

5. Gli incaricati o collaboratori, di cui al comma 4, devono essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 12.

6. I soggetti, di cui al comma 2, rilasciano agli incaricati o collaboratori un tesserino di riconoscimento e lo ritirano in caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 12.

7. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 6 è numerato e aggiornato con le generalità e la fotografia dell'incaricato.

## Articolo 74 (Parità di trattamento)

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate.

2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di prodotto editoriale prescelta, ossia dei soli quotidiani, dei soli periodici o di entrambe le tipologie.

## Articolo 75 (Stampa estera)

1. La presente legge si applica anche alla stampa estera posta in vendita sul territorio regionale.

## Articolo 76 (Cessazione dell'attività)

1. La comunicazione della cessazione dell'attività, a titolo definitivo, di un punto vendita esclusivo o non esclusivo deve pervenire al Comune competente almeno sessanta giorni prima che si effettui la chiusura, tranne per i casi di subingresso nella proprietà o nella gestione, previsti all'articolo 132.

# *CAPO IX DISTRIBUZIONE CARBURANTI STRADALI E AUTOSTRADALI*

## *SEZIONE I OBIETTIVI E CONTENUTI*

## Articolo 77 (Programmazione regionale)

1. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione stradali, la Regione provvede alla:

a) definizione degli indirizzi per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete degli impianti stradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;
b) individuazione dei bacini di utenza anche non contigui, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale;

c) definizione delle zone omogenee comunali e delle caratteristiche degli impianti esistenti o da installare nelle medesime, ai fini dell'attuazione degli interventi operativi sulla rete;
d) determinazione delle superfici minime, delle distanze minime e degli indici di edificabilità degli impianti;
e) individuazione degli obiettivi di bacino e conseguenti strumenti per il raggiungimento degli stessi;
f) individuazione delle aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate ed eventuali altre aree in cui è possibile installare particolari tipologie di impianti;
g) definizione e regolamentazione dei criteri di incompatibilità degli impianti;
h) articolazione degli orari e delle fasce orarie flessibilizzate secondo le caratteristiche ed esigenze del territorio;
i) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;
j) individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie ("oil" e "non oil").

2. Nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, per gli impianti di distribuzione lungo le autostrade e i raccordi autostradali, la Regione provvede alla:

a) definizione degli indirizzi per l'ammodernamento della rete degli impianti autostradali di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza della rete, l'incremento dei servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del servizio pubblico, in coerenza con le scelte effettuate in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente;
b) individuazione dei criteri e delle modalità per lo sviluppo delle attività commerciali integrative, artigianali, di somministrazione alimenti e bevande e di altre eventuali attività negli impianti;
c) individuazione di eventuali altri criteri e parametri per le attività di distribuzione carburanti e per le attività commerciali accessorie ("oil" e "non oil").

## Articolo 78 (Definizioni)

1. Al fine dell'applicazione del presente capo si intende:

a) per rete, l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasolio, gas di petrolio liquefatto (GPL) e
Parte I 3.1.2007 - pag. 32 Anno XXXVIII - N. 1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 3.1.2007 - pag. 33 metano per autotrazione nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
b) per carburanti per autotrazione, i seguenti tipi di prodotti petroliferi:
1) benzine;
2) gasolio;
3) GPL;
4) metano;
5) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
c) per impianto, il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi nonché i servizi e le attività accessorie;
d) per erogatore, l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi e/o le quantità trasferite. Esso è composto da:
1. una pompa o un sistema di adduzione;
2. un contatore o un misuratore;
3. una pistola o una valvola di intercettazione;
4. le tubazioni che lo connettono;
5. i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero dei vapori di benzina di cui alla legge 4 novembre 1997 n. 413 (misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene) e al decreto ministeriale 20 gennaio 1999 n. 76 (regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori), limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli;
e) per colonnina, l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
f) per self-service pre-pagamento, il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;
g) per self-service post-pagamento, il complesso di apparecchiature per il comando e controllo adistanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.

2. Gli impianti che costituiscono la rete si distinguono convenzionalmente in impianti generici, impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento ed impianti dotati di apparecchiature selfservice pre-pagamento funzionanti senza limitazioni di orario, così come disciplinati dall'articolo 80, comma 3.

3. Per determinare l'erogato di vendita di ciascun impianto devono essere presi in considerazione i prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione, sulla base dei dati risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dal competente Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) o Agenzia delle Dogane o dei dati comunicati dagli interessati per quanto riguarda il metano.

***SEZIONE II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI IMPIANTI STRADALI***

## Articolo 79 (Nuovi impianti)

1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per i nuovi impianti sulla base della presente normativa e di quella statale e nel rispetto della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

2. I Comuni, qualora ricorra una delle condizioni indicate nella programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, possono derogare da alcuni criteri e parametri individuati dalla stessa, relativi all'installazione di nuovi impianti.

## Articolo 80 (Tipologie nuovi impianti)

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento e devono rispettare le distanze, le superfici, gli indici di edificabilità e gli ulteriori criteri e parametri definiti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

2. I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post- pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 1 ed essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali accessorie su superfici non superiori a quelle definite dall'articolo 15, comma 1, lettera a). La titolarità delle licenze per le attività commerciali accessorie ottenute in deroga alla normativa di settore, spetta al gestore dell'impianto o, su sua rinuncia, al titolare dell'autorizzazione dell'impianto. Il loro rilascio è subordinato al legame con l'impianto stesso e non possono essere trasferite in altra sede. La Regione potrà stabilire, con successivi provvedimenti amministrativi, altri requisiti ed eventuali ulteriori attività integrative.

3. Gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza limitazioni di orario, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, nelle aree dalla stessa individuate, possono derogare dal rispetto di alcuni requisiti di cui ai commi 1 e 2. Per il funzionamento di tale tipologia di impianto deve essere garantita adeguata sorveglianza.

## Articolo 81 (Modifica degli impianti)

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
b) la variazione del numero di colonnine;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
i) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
j) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle fiscali, ambientali, sanitarie e urbanistico-edilizie.

3. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere autorizzate e sono soggette a collaudo.

Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), j) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione al Comune competente per territorio e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione.

4. Nel caso di modifica di cui alla lettera f) del comma 1 alla comunicazione deve essere allegata autocertificazione attestante i requisiti di cui all'articolo 80, comma 2.

5. Il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto non costituisce modifica e pertanto deve essere autorizzato, ma non si configura come nuovo impianto.

### *SEZIONE III IMPIANTI DI GPL, METANO, AD USO PRIVATO, LACUALI E MARINI, CONTENITORI MOBILI*

## Articolo 82 (Rete degli impianti con gas di petrolio liquefatto)

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, l'aggiunta di gas di petrolio liquefatto sugli impianti già esistenti costituisce aggiunta di carburanti non precedentemente erogati prevista dall'articolo 81, comma 1, lettera a) per la quale trova applicazione la procedura prevista dal medesimo articolo.

## Articolo 83 (Rete degli impianti di metano)

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme di sicurezza, l'aggiunta di metano sugli impianti già esistenti costituisce aggiunta di carburanti non precedentemente erogati prevista dall'articolo 81, comma 1, lettera a) per la quale trova applicazione la procedura prevista dal medesimo articolo.

## Articolo 84 (Impianto di distribuzione ad uso privato)

1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione collegate a serbatoi, utilizzato esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli, che abbiano una funzione strumentale all'attività dell'impresa, di proprietà o in locazione finanziaria di imprese produttive o di servizio con almeno cinque automezzi ovvero con almeno quattro autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, e ubicato all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili.

2. La distribuzione di carburante non può, in alcun modo, essere ricompresa nell'oggetto sociale dell'attività svolta dall'impresa.

3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante alle imprese produttive o di servizio con almeno cinque automezzi ovvero con almeno quattro autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 per gli impianti stradali, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia.

4. Gli impianti ad uso privato devono essere comunque sottoposti a collaudo comunale di cui all'articolo 87.

5. Per gli impianti esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l'autorizzazione comunale entro sessanta giorni, pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 138.

## Articolo 85 (Impianti marini)

1. Gli impianti marini sono autorizzati ai sensi delle vigenti normative statali ed in deroga agli indirizzi e criteri stabiliti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3 per gli impianti stradali e devono essere adibiti all'esclusivo rifornimento dei natanti.

## Articolo 86 (Prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali)

1. Per il prelievo di carburanti in recipienti omologati CEE presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire, al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea autocertificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali. Il Comune, sulla base di tale autocertificazione, rilascia l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.

2. Il Comune può accertare che gli utenti che hanno richiesto l'attestazione di cui al comma 1 siano in possesso di mezzi o impianti rifornibili solo sul posto di lavoro.

3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

## Articolo 87 (Collaudo e Commissione collaudo)

1. I nuovi impianti e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione non possono essere posti in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo richiesto dall'interessato al Comune dove ha sede l'impianto.

2. Il collaudo è effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.

3. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare è autorizzato l'esercizio provvisorio, previa presentazione al Comune di idonea documentazione attestante la conformità dei lavori ai progetti e alle rispettive norme che li disciplinano. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio il Comune è tenuto ad effettuare il collaudo.

4. Il Comune, per l'espletamento del collaudo, nomina e convoca una Commissione di collaudo.

5. La Commissione di collaudo è composta da:

a) un rappresentante del Comune competente per materia, o un suo delegato, individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati, con funzioni di Presidente;
b) un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
c) un rappresentante tecnico dei Vigili del Fuoco competente per territorio, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
d) un rappresentante tecnico della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
e) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.

6. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente ed un rappresentante sindacale dei gestori.

7. Gli oneri relativi al collaudo sono determinati dal Comune e sono a carico del richiedente.

8. Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione comunale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura prevista dalla normativa vigente.

9. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse amministrazioni od enti.

10.Il collaudo è comunque effettuato ogni quindici anni dalla precedente verifica.

11.Le risultanze del collaudo devono essere trasmesse alla Regione.

***SEZIONE IV INCENTIVI***

## Articolo 88 (Contributi per impianti in zone carenti di servizio e in altre aree territorialmente svantaggiate)

1. La Regione eroga contributi, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio e nei limiti del regime "de minimis" di cui al Regolamento CEE n. 69/2001 della Commissione Europea pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 13 gennaio 2001, a soggetti pubblici o privati per le spese relative all'installazione, alla ristrutturazione, alla rilocalizzazione di impianti siti o da ubicare in aree carenti di servizio come definite nella programmazione regionale, nelle seguenti misure:

a) l'80 per cento delle spese necessarie per la fornitura e la posa in opera di attrezzature di erogazione e stoccaggio;
b) il 50 per cento delle spese necessarie per la predisposizione dell'area.

2. A tal fine i soggetti interessati presentano alla Regione domanda di contributo corredata da:

a) progetto esecutivo dei lavori;
b) computo metrico estimativo con allegati preventivi di spesa riguardanti gli impianti;
c) relazione tecnica;
d) copia dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio dell'impianto ovvero copia della domanda volta ad ottenerla.

3. La Regione concede i contributi nei limiti delle disponibilità annuali di bilancio, avuto riguardo alla data di presentazione delle istanze di contributo e subordinatamente all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'effettuazione dei lavori.

4. Le domande di contributo non finanziate per mancanza di fondi conservano la priorità temporale fino ai due anni successivi alla data della loro presentazione.

5. Le modalità, i termini di presentazione delle domande e i criteri per l'erogazione dei contributi vengono stabiliti con successivo provvedimento amministrativo.

6. I contributi previsti dal presente articolo possono essere concessi anche per gli impianti dotati di apparecchiature self-service pre-pagamento senza la presenza del gestore senza limitazioni di orario nelle aree carenti di servizio e in quelle territorialmente svantaggiate.

7. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri contributi previsti da normative statali e regionali concessi per le stesse finalità.

***SEZIONE V IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI SITUATI LUNGO LE AUTOSTRADE ED I RACCORDI AUTOSTRADALI***

## Articolo 89 (Definizioni)

1. L'attività di erogazione dei carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali costituisce pubblico servizio.

2. Per impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, ai fini della presente sezione, si intende il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione e i relativi serbatoi.

## Articolo 90 (Funzioni regionali)

1. Le concessioni per i nuovi impianti di cui all'articolo 92, per i rinnovi di cui all'articolo 94, e le autorizzazioni per le ristrutturazioni di cui all'articolo 96, sono rilasciate dalla Regione sulla base degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

2. Le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle aree di servizio sono adottate anche nel rispetto degli indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

3. La Regione competente al rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti partecipa, tra gli altri, alla Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382) e successive modificazioni ed integrazioni al fine di verificare la conformità di eventuali nuovi impianti previsti in fase progettuale agli indirizzi e ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

## Articolo 91 (Requisiti per il rilascio della concessione)

1. Ai fini del rilascio della concessione il richiedente deve aver compiuto il diciottesimo anno di età e deve essere inoltre in possesso:

a) dei requisiti morali di cui all'articolo 12;
b) del requisito di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1269 (norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745 convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970 n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione);
c) della capacità tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuità e la

regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti.

2. Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica si deve tenere conto dei criteri indicati all'articolo 5 del d.P.R. 1269/1971.

## Articolo 92 (Nuovi impianti)

1. La concessione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto è rilasciata subordinatamente alla conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici.

2. La concessione, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10 e 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1970 n. 745 (provvedimenti straordinari per la ripresa economica) convertito con legge 18 dicembre 1970 n. 1034 (conversione in legge con modificazioni del decreto legge 26 ottobre 1970 n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica), ha validità diciottennale ed è soggetta a rinnovo.

3. L'istanza per il rilascio della concessione per l'installazione e l'esercizio del nuovo impianto è presentata dall'interessato alla Regione, completa della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 91;
b) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
c) dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario;
d) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti.

4. I pareri di cui ai punti b) c) e d) possono anche essere stati rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi, di cui all'articolo 90, comma 3.

5. La Regione, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione e prendendo atto della positiva conclusione della Conferenza dei Servizi, di cui all'articolo 90, comma 3, rilascia la concessione a favore del soggetto richiedente.

6. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo, di cui all'articolo 97 che l'interessato deve richiedere alla Regione almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori, salvo l'esercizio provvisorio.

## Articolo 93 (Trasferimento della titolarità della concessione degli impianti)

1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione dell'impianto, deve essere presentata alla Regione dal concessionario subentrante.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario;
b) proprietà o disponibilità dell'impianto del subentrante;
c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 91;
d) parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane.

3. Non configurano trasferimento di titolarità della concessione i casi di:

a) modifica della ragione sociale;
b) modifica della denominazione sociale;
c) fusione o incorporazione da parte della società controllante;
d) passaggio di concessione all'interno di gruppi di imprese tra la società controllante e la società controllata o viceversa, aventi nell'oggetto sociale la commercializzazione di prodotti petroliferi e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91.

## Articolo 94 (Rinnovo della concessione degli impianti)

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto deve essere presentata alla Regione sei mesi prima della scadenza diciottennale.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) dichiarazione di assenso, da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario alla permanenza dell'impianto, ovvero copia dell'istanza destinata ad ottenerlo;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di cui all'articolo 91;
c) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
d) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti;
e) richiesta di collaudo dell'impianto.

3. La Regione, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione, rinnova la concessione a favore del soggetto richiedente.

4. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo, di cui all'articolo 97.

## Articolo 95 (Modifiche degli impianti)

1. Costituiscono modifiche dell'impianto i seguenti interventi:

a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;

b) la variazione del numero di colonnine;
c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;
h) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
i) la detenzione o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico;
l) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano.

2. Le modifiche di cui al comma 1 devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio, di quelle fiscali e urbanistico-edilizie.

3. Le modifiche di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere autorizzate dalla Regione e sono soggette a collaudo, di cui all'articolo 97, che l'interessato deve richiedere almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori, salvo l'esercizio provvisorio.

4. Le modifiche di cui alle lettere b), c), d), e), h) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione da presentarsi alla Regione e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione.

5. Le modifiche di cui alle lettere f), g), i), l) del comma 1 sono soggette a previa comunicazione da presentarsi alla Regione e possono essere effettuate dalla data di ricevimento della comunicazione. La corretta realizzazione delle medesime è asseverata da attestazione rilasciata da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto.

6. Le modifiche di cui al presente articolo sono inserite dalla Regione nel successivo provvedimento di rinnovo della concessione.

## Articolo 96 (Ristrutturazione degli impianti)

1. Il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto non costituisce modifica e pertanto deve essere autorizzato e sottoposto a collaudo, di cui all'articolo 97.

2. L'istanza di autorizzazione alla ristrutturazione dell'impianto deve essere presentata dall'interessato alla Regione, completa della seguente documentazione:

a) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni urbanistico-edilizie, alle prescrizioni fiscali nonché alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici;
b) dichiarazione di assenso da parte dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario;
c) pareri favorevoli in materia di sicurezza sanitaria, ambientale, antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti.

3. I pareri di cui al comma 2 possono anche essere rilasciati, qualora attivata, nell'ambito della procedura dello Sportello unico di cui all'articolo 15 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni.

4. Al termine della procedura dello Sportello unico, di cui all'articolo 15 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni, la Regione, prendendo atto della sua positiva conclusione e verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla presente sezione, rilascia l'autorizzazione a favore del soggetto richiedente.

5. L'esercizio dell'impianto è subordinato all'esito positivo del collaudo di cui all'articolo 97, che l'interessato deve richiedere alla Regione almeno sessanta giorni prima della conclusione dei lavori, salvo l'esercizio provvisorio.

6. Al fine di non sospendere l'attività di erogazione può essere realizzato un impianto temporaneo, che deve essere autorizzato. All'istanza per l'autorizzazione dell'impianto temporaneo, che deve essere presentata dall'interessato insieme a quella di autorizzazione alla ristrutturazione, devono essere allegati i pareri favorevoli, relativi all'impianto temporaneo, in materia di sicurezza sanitaria, ambientale e antincendio rilasciati dagli organi competenti, ai sensi delle normative vigenti. Dell'avvenuto smantellamento dell'impianto temporaneo deve essere data tempestiva comunicazione.

## Articolo 97 (Collaudo degli impianti)

1. Sono sottoposti a collaudo i nuovi impianti, gli impianti per i quali si chiede il rinnovo della concessione, gli impianti ristrutturati e le parti modificate per le quali è richiesta l'autorizzazione, al fine di verificare l'idoneità tecnica delle attrezzature oggetto della concessione petrolifera.

2. Oggetto del collaudo è l'impianto così come definito al comma 2 dell'articolo 89.

3. La Commissione di collaudo provvede ad effettuare il collaudo entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'interessato.

4. In caso di esito negativo del collaudo, la Regione assegna un termine perentorio al richiedente per la eliminazione delle irregolarità riscontrate sull'impianto e dispone un nuovo collaudo.

5. Nel caso in cui due collaudi consecutivi abbiano dato esito negativo, si applicano le sanzioni previste all'articolo 139, comma 2.

## Articolo 98 (Commissione di collaudo)

1. La Commissione di collaudo è nominata e convocata dalla Regione ed è composta da:

a) il dirigente dell'Ufficio della Regione competente per materia, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
b) il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
c) un rappresentante tecnico dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
d) un rappresentante tecnico della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati;
e) un rappresentante dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente della Liguria (A.R.P.A.L.) o un suo delegato individuato tra i funzionari in servizio ad esso assegnati.

2. Al collaudo vengono invitati a presenziare un rappresentante della Società richiedente e un rappresentante dell'ente proprietario della strada o di un suo concessionario.

3. Ai componenti la Commissione, esterni all'Amministrazione regionale, spetta un compenso onnicomprensivo per ogni collaudo effettuato, nella misura prevista dalla normativa regionale vigente.

4. Non sono previsti rimborsi spese e trattamenti di missione, salvo quanto previsto dalle normative applicabili alle diverse Amministrazioni od Enti.

5. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente che provvede direttamente al pagamento, dandone comunicazione all'Amministrazione di appartenenza del componente la Commissione.

## Articolo 99 (Esercizio provvisorio)

1. Per i nuovi impianti, i rinnovi, le modifiche di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) e le ristrutturazioni, in attesa del collaudo e su richiesta dell'interessato, la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili, al massimo di altri centottanta giorni, previa presentazione della seguente documentazione:

a) perizia giurata, redatta da tecnico abilitato alla sottoscrizione del progetto, comprovante la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;
b) richiesta al Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente del certificato di prevenzione incendi da parte del concessionario con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai Vigili del Fuoco.

2. Sono escluse dall'esercizio provvisorio le apparecchiature destinate al contenimento o all'erogazione di G.P.L. o metano per autotrazione.

## Articolo 100 (Disponibilità dell'area)

1. Qualora l'assenso dell'ente proprietario della strada o del suo concessionario venga dato per un periodo inferiore a diciotto anni, la società titolare della concessione petrolifera è tenuta, sei mesi prima della scadenza di tale assenso, a presentare una nuova dichiarazione di assenso.

2. Qualora l'area sia data in affidamento ad un nuovo aggiudicatario, sei mesi prima del subentro, il nuovo aggiudicatario dovrà presentare l'istanza di trasferimento ai sensi dell'articolo 93. In caso contrario la concessione decade e il subentrante dovrà presentare un'istanza di nuova concessione, ai sensi dell'articolo 92, che dovrà rispettare gli indirizzi e i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

## Articolo 101 (Sopralluoghi)

1. La Regione in qualsiasi momento può disporre sopralluoghi sugli impianti.

## Articolo 102 (Orari)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989 (nuove direttive alle Regioni a Statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione), gli impianti di distribuzione carburanti situati sulle autostrade e sui raccordi autostradali svolgono servizio continuativo ed ininterrotto.

### *CAPO X FORME SPECIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO*

## Articolo 103 (Esercizio dell'attività)

1. L'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio di cui al presente capo è soggetto a previa dichiarazione di inizio di attività al Comune competente per territorio e può essere effettuata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ed entro e non oltre sei mesi dalla stessa. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione comunale.

## Articolo 104 (Spacci interni)

1. L'attività di commercio al dettaglio di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi deve essere svolta in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via.

2. Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza alimentare e sicurezza dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

## Articolo105 (Distributori automatici)

1. All'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in modo non esclusivo si applica l'articolo 103.

2. Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13, il settore merceologico, l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

3. L'attività di commercio al dettaglio mediante distributori automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è soggetta alle disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.

## Articolo 106 (Vendita per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. Per l'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 103 è presentata al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. E' vietato l'invio di prodotti al consumatore, se non a seguito di specifica richiesta, salvo che si tratti di campioni o di omaggi senza spese o vincoli per il consumatore.

3. Sono vietate le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione.

4. In caso di vendita tramite televisione l'emittente televisiva deve accertare, prima della messa in onda, l'avvenuta dichiarazione d'inizio attività.

5. Durante la trasmissione devono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.

6. Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 e il settore merceologico.

7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (codice del consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003 n. 229).

## Articolo107 (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

1. Per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio e di raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori la dichiarazione di inizio attività è presentata al Comune nel quale l'esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.

2. Nella dichiarazione di inizio attività deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13 e il settore merceologico.

3. Durante le operazioni di vendita e di raccolta di ordinativi di acquisto l'esercente deve esporre in modo ben visibile un tesserino di riconoscimento.

4. Il tesserino di cui al comma 3 deve essere numerato e deve contenere:

a) le generalità e la fotografia dell'esercente;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

6. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 206/2005.

## Articolo 108 (Persone incaricate)

1. L'attività di cui all'articolo 107 può essere svolta anche mediante persone incaricate in possesso dei requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

2. L'esercente comunica, entro trenta giorni, l'elenco delle persone incaricate all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attività delle medesime.

3. L'esercente rilascia alle persone incaricate un tesserino di riconoscimento, che deve ritirare non appena le stesse perdano i requisiti di cui agli articoli 12 e 13.

4. Il tesserino deve essere numerato e deve contenere:

a) le generalità e la fotografia dell'incaricato;
b) l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa;
c) la firma del responsabile dell'impresa.

5. Il tesserino deve essere esposto in modo ben visibile durante le operazioni di vendita e di raccolta degli ordinativi di acquisto.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta al domicilio del consumatore.

### *CAPO XI VENDITE STRAORDINARIE E PROMOZIONALI*

## Articolo 109 (Vendite straordinarie)

1. Costituiscono vendite straordinarie:

a) le vendite di liquidazione;
b) le vendite di fine stagione o saldi.

## Articolo 110 (Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci o gran parte di esse a seguito di:

a) cessazione dell'attività commerciale;

b) cessione dell'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
c) trasferimento dell'azienda in altro locale o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione;
d) trasformazione o rinnovo dei locali.

2. L'esercente dettagliante che intenda effettuare la vendita di liquidazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata postale almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita stessa al Comune dove è insediato l'esercizio commerciale, con l'indicazione di quanto previsto all'articolo 112, comma 1.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve, in particolare, essere corredata dai seguenti documenti:

a) per la cessazione dell'attività commerciale:
1) copia dell'atto di rinuncia irrevocabile all'autorizzazione allorquando si tratti di Media o Grande Struttura di Vendita;
2) dichiarazione di cessazione dell'attività in relazione agli esercizi di vicinato;
b) per la cessione d'azienda o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione:
1) copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;
c) per il trasferimento dell'azienda in altri locali o dell'unità locale nella quale si effettua la vendita di liquidazione:
1) comunicazione di trasferimento e, ove occorra, copia dell'autorizzazione;
d) per la trasformazione o il rinnovo dei locali:
1) copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria;
2) qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione o autorizzazione edilizia, relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che illustri anche con allegati cartografici lo stato dell'esercizio antecedente e successivo all'attuazione del programma di intervento che deve necessariamente interessare l'intera struttura dei locali di vendita, nonché la descrizione dettagliata delle iniziative programmate e dei preventivi di spesa relativi a ciascuna di esse;
3) nel caso di trasformazione o rinnovo non assoggettato a concessione o autorizzazione edilizia, entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori, debbono essere prodotte al Comune le copie delle fatture comprovanti l'avvenuta realizzazione dell'intervento.

4. In tutte le comunicazioni pubblicitarie relative alla vendita di liquidazione devono essere indicati gli estremi della comunicazione di cui al comma 2.

5. Con decorrenza dalla data di spedizione della comunicazione della imminente vendita di liquidazione è vietato introdurre nei locali dell'esercizio di vendita, ivi comprese le pertinenze, nuove merci.

6. La vendita di liquidazione può essere effettuata per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni. Nei casi di trasferimento dell'esercizio di vendita o di trasformazione o di rinnovo dei locali di vendita, il periodo è limitato a cinquanta giorni. La vendita di liquidazione non può essere svolta nei trenta giorni antecedenti il Natale e l'inizio delle vendite di fine stagione fatto salvo il caso di chiusura definitiva dell'esercizio commerciale.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), al termine della vendita di liquidazione l'esercente non può riprendere la medesima attività se non decorsi centottanta giorni dalla data di cessazione.

8. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera d), al termine della vendita di liquidazione l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario all'effettuazione dei lavori e, comunque, per un periodo non inferiore a giorni dieci. Qualora il rinnovo riguardi non tutto l'esercizio ma solo alcune parti, la chiusura dello stesso può essere limitata alle medesime parti.

## Articolo 111 (Vendite di fine stagione o saldi)

1. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima di quarantacinque giorni e, precisamente, dal giorno dell'Epifania e dal primo venerdì di luglio.

3. L'esercente dettagliante che intende effettuare la vendita di fine stagione è tenuto a darne comunicazione, con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando quanto previsto all'articolo 112, comma 1.

4. L'esercente dettagliante che effettua la vendita di fine stagione deve presentarla al pubblico come tale.

## Articolo 112 (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)

1. L'esercente dettagliante che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su apposito e ben visibile cartello:

a) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;
b) la data di inizio della vendita e la sua durata;
c) la qualità delle merci e i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione e i prezzi che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;
d) la separazione delle merci offerte in saldo in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

2. E' vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

3. E' vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari.

4. Le asserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie devono contenere la natura, la durata e l'oggetto della vendita stessa.

5. L'esercente dettagliante deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi asserzione pubblicitaria relativa sia alla composizione merceologica ed alla qualità delle merci vendute, sia agli sconti o ribassi dichiarati.

6. Nel caso che per una stessa voce merceologica si pratichino prezzi di vendita diversi a seconda della varietà degli articoli che rientrano in tale voce, nella pubblicità deve essere indicato il prezzo più alto e quello più basso con lo stesso rilievo tipografico.

7. Nel caso in cui sia indicato un solo prezzo tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata devono essere venduti a tale prezzo.

8. I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

9. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita deve essere portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.

10. I soggetti preposti alla vigilanza hanno facoltà di accedere ai punti di vendita per effettuare i relativi controlli.

## Articolo 113 (Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici non oggetto delle vendite di fine stagione o saldi e per periodi di tempo limitati e residuali rispetto a quelli di cui al comma 2.

2. Non possono essere effettuate vendite promozionali durante vendite di fine stagione o saldi, nei quaranta giorni antecedenti, nei venti giorni successivi alle stesse e nel mese di dicembre.

3. L'esercente dettagliante che intende effettuare la vendita promozionale è tenuto a darne comunicazione, con avviso apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando quanto previsto all'articolo 112, comma 1.

### *CAPO XII ESPOSIZIONE PREZZI*

## Articolo 114 (Pubblicità dei prezzi)

1. Ogni prodotto direttamente esposto in vista al pubblico, ovunque collocato, deve indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. In relazione a determinate tipologie di esercizi, nel caso di prodotti d'arte e di antiquariato nonché di oreficeria, si ritiene rispettato l'obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio e non dall'esterno.

3. Nel periodo necessario all'allestimento dell'esposizione è consentito non apporre i prezzi dei prodotti esposti in vista al pubblico per un tempo massimo non superiore a giorni due.

4. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso prezzo è sufficiente l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso per tutte le merci comunque esposte al pubblico.

5. I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del comma 1.

6. Per l'obbligo di indicazione dei prezzi per unità di misura si applicano le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

7. Per i prodotti destinati alla somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella ben visibile;
b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge, per le attività di ristorazione, l'obbligo di esposizione della tabella anche all'esterno dell'esercizio o comunque leggibile dall'esterno.

8. Per l'offerta dei prodotti di cui al comma 7, lettera b) con formule a prezzo fisso, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per servizio e coperto e deve essere chiaramente espresso il costo delle bevande non comprese nel costo fisso.

9. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio, con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico.

10.Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 15 del d.lgs. 206/2005 i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti stradali, autostradali e su raccordi autostradali, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. E' fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.

### *CAPO XIII ORARI DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI*

## Articolo 115 (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa)

1. Gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati dai Comuni, attraverso forme di concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali.

2. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico dalle ore sette alle ore ventidue, fino a un massimo di tredici ore giornaliere, salva diversa determinazione dei Comuni adottata attraverso forme di concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali.

3. Salvo diversa determinazione dei Comuni attraverso forme di concertazione con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali, gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa osservano la chiusura domenicale e festiva e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.

4. La concertazione di cui ai commi 1, 2 e 3, oltre che agli obiettivi previsti dal presente articolo, è finalizzata a garantire la tutela dei diritti dei lavoratori.

5. In mancanza di accordi a livello comunale di cui ai commi 1, 2 e 3, gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa possono rimanere aperti nei giorni festivi nei seguenti periodi:

a) dall'ultima domenica di novembre alla prima domenica di gennaio successiva all'Epifania;
b) nelle domeniche dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
c) la domenica di Pasqua e le due domeniche precedenti;

6. Salvo diversi accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa devono rimanere chiusi nei seguenti giorni:

a) il 1° maggio;
b) il 25 e 26 dicembre;
c) il 1° gennaio.

## Articolo 116 (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. I Comuni determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, garantendo una copertura del servizio pubblico nel rispetto della quiete pubblica.

2. Gli esercizi possono restare aperti al pubblico fra un minimo di cinque e un massimo di diciotto ore giornaliere, salva diversa determinazione dei Comuni adottata attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore.

3. Gli esercizi di cui all'articolo 58 osservano l'orario dell'attività prevalente.

## Articolo 117 (Orari per l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. I Comuni determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici, attraverso forme di consultazione e di confronto con le associazioni degli editori e dei distributori e le organizzazioni sindacali dei rivenditori, maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. I punti vendita non esclusivi di quotidiani e periodici osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, come definita dall'articolo 67, comma 2.

## Articolo 118 (Orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni determinano gli orari di apertura e di chiusura al pubblico per l'attività di commercio nei mercati, nei posteggi fuori mercato, nelle fiere e per l'attività in forma itinerante, coordinandoli con quelli degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa, attraverso forme di consultazione e di confronto con le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore, nel rispetto della quiete pubblica.

## Articolo 119 (Orario degli impianti di distribuzione dei carburanti)

1. Gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti sono disciplinati nell'ambito della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3.

## Articolo 120 (Pubblicità degli orari)

1. Gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e l'eventuale giornata di riposo settimanale effettuati, mediante cartelli ben visibili o altri mezzi idonei di informazione.

2. Gli impianti di distribuzione di carburanti rendono noto al pubblico l'orario di servizio e i turni di riposo infrasettimanale, domenicale e

festivo mediante un apposito cartello predisposto secondo le indicazioni del Comune.

## Articolo 121 (Coordinamento dei tempi della città)

1. La regolamentazione degli orari delle attività commerciali concorre al rispetto e all'attuazione delle disposizioni di cui ai Capi I e VII della legge 8 marzo 2000 n. 53 (disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città) e dell'articolo 50, comma 7 del d.l. 267/2000.

### *CAPO XIV CENTRI INTEGRATI DI VIA*

## Articolo 122 (Sostegno e valorizzazione dei Centri Integrati di Via)

1. Al fine di favorire il miglioramento della qualità della vita nei centri storici e nelle aree urbane e di sostenere lo sviluppo delle attività economiche in esse operanti, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese commerciali, la Regione promuove e favorisce l'aggregazione degli operatori economici e commerciali in Centri Integrati di Via (CIV).

2. I Centri di cui al comma 1 devono dare comunicazione della loro costituzione alla Regione. La loro operatività si esplica in ambiti territoriali perimetrati dai Comuni di appartenenza secondo i criteri e le modalità approvati dalla Giunta regionale, sentite le rappresentanze dei Comuni e delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio.

3. Al fine di una equilibrata programmazione regionale commerciale nonché di una efficiente ed efficace destinazione delle risorse a favore del settore commerciale nelle aree urbane, rurali, montane e nei centri storici, i CIV presentano alla Regione un Piano di Attività contenente l'elenco delle azioni e degli interventi previsti.

4. La Regione sostiene, con specifiche risorse, i progetti presentati congiuntamente dai CIV e dai Comuni per la riqualificazione, la rivitalizzazione ed il rilancio di aree urbane e centri storici sotto il profilo commerciale, al fine di migliorarne l'attrattività commerciale e le condizioni generali di vivibilità, prevedendo criteri di priorità per l'accesso ai contributi regionali.

5. La Giunta regionale, sentite l'ANCI Liguria e le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, stabilisce con proprio atto gli obiettivi, i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di cui al comma 4 e individua nello stesso le spese ammissibili, l'intensità di agevolazione concedibile e le modalità di rendicontazione.

6. I finanziamenti di cui al comma 4 sono concessi nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti alle imprese.

7. Al fine di favorire processi di innovazione diretti alla valorizzazione e qualificazione dei CIV, la Regione promuove e sostiene iniziative di animazione economica anche attraverso l'attività dei Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 9.

### *CAPO XV OSSERVATORI REGIONALI*

## Articolo 123 (Osservatorio regionale del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, della stampa quotidiana e periodica e dei centri di telefonia in sede fissa)

1. La Regione, allo scopo di acquisire tutti gli elementi informativi e conoscitivi utili alla definizione e alla attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione del commercio ligure e di assicurare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva, promuove una attività permanente di rilevazione, di analisi e di studio delle problematiche del settore, previste dall'articolo 6. Al fine di esaminare e affrontare le problematiche dell'abusivismo, l'Osservatorio avrà anche i seguenti compiti:

a) monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo nei centri urbani;
b) informazione, studi ed approfondimento delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti;
c) individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell'abusivismo.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce l'Osservatorio regionale del commercio di seguito denominato Osservatorio.

3. L'Osservatorio opera in stretto collegamento con la Struttura regionale competente in materia di commercio.

4. Le funzioni dell'Osservatorio per l'espletamento delle attività di cui al comma 1 sono svolte da Unioncamere liguri in collaborazione con le organizzazioni rappresentative a livello regionale delle imprese del Commercio e con l'ANCI Liguria. La Regione finanzia le spese di impianto dell'Osservatorio e le successive implementazioni del sistema.

## Articolo 124 (Osservatorio regionale e interregionale dei carburanti negli impianti stradalie sistema informativo)

1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di razionalizzazione della rete distributiva e comunica annualmente al competente Ministero i risultati del monitoraggio.

2. A tal fine i Comuni, i titolari dell'autorizzazione, gli uffici dell'Agenzia delle Dogane, i Comandi dei

prassicoop Sinfgiuno

Vigili del Fuoco trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.

3. La Regione inoltre promuove una attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del Settore Rete Carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante l'istituzione, presso la Struttura regionale competente in materia di carburanti, di un Osservatorio che, nell'ambito del sistema informativo regionale e raccordandosi con gli altri sistemi informativi regionali, concorra:

a) alla programmazione regionale nel Settore;
b) a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni per una migliore conoscenza del Settore;
c) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche.

4. A tal fine l'Osservatorio cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla rete distributiva carburanti, promuove indagini, studi e ricerche e realizza strumenti di informazione periodica destinati agli operatori nonché alle organizzazioni professionali, agli istituti di ricerca ed alle istituzioni pubbliche.

5. L'Osservatorio regionale si raccorda con l'Osservatorio interregionale che viene costituito, in accordo con altre Regioni, quale organo comune per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

## Articolo 125 (Osservatorio regionale dei carburanti negli impianti autostradali)

1. I concessionari e gli Uffici dell'Agenzia delle Dogane trasmettono all'Ufficio della Regione competente per materia entro il 31 marzo di ogni anno i dati quantitativi e qualitativi dei prodotti erogati nell'anno precedente per ciascun impianto ed ogni altro dato che la Regione ritenga utile al monitoraggio della rete autostradale loro richiesto.

## *CAPO XVI SOSPENSIONE VOLONTARIA, VARIAZIONI, SUBINGRESSO E CESSAZIONE*

## Articolo 126 (Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'attività di commercio in sede fissa, di vendita della stampa quotidiana e periodica e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di diciotto mesi consecutivi.

## Articolo 127 (Sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio può essere sospesa per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi in ciascun anno solare.

## Articolo128 (Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione stradale dei carburanti)

1. L'attività di distribuzione stradale dei carburanti può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi, previa comunicazione al Comune competente per territorio, da parte del titolare dell'autorizzazione.

## Articolo 129 (Sospensione volontaria dell'attività di distribuzione autostradale dei carburanti)

1. Non sono previste sospensioni del servizio di erogazione negli impianti di distribuzione carburante autostradali e nei raccordi autostradali, salvo per motivi di pubblica sicurezza.

2. In tale caso la sospensione viene disposta dall'Ente che ha rilevato la sussistenza dei motivi di pubblica sicurezza, il quale deve darne tempestiva comunicazione alla Regione.

## Articolo 130 (Sospensione autoritativa dell'attività di distribuzione stradale dei carburanti)

1. Per motivi di pubblico interesse o per urgenti ragioni di sicurezza il Sindaco può disporre la sospensione dell'esercizio dell'impianto stradale. In caso di inottemperanza il Sindaco può ordinare la decadenza dell'autorizzazione dell'impianto.

2. Nei casi di impianti stradali ubicati in località ad intenso movimento turistico stagionale, tenuto conto delle esigenze dell'utenza residente, il Comune può autorizzare la sospensione dell'attività per determinati periodi di tempo, in nessun caso superiori a sei mesi l'anno.

## Articolo 131 (Variazioni del legale rappresentante o della denominazione o ragione sociale)

1. Le variazioni del rappresentante legale e della denominazione o ragione sociale di un'attività commerciale sono soggetti a previa comunicazione al Comune, da effettuare entro sessanta giorni, e non implicano il rilascio di una nuova autorizzazione né la presentazione di una nuova dichiarazione di inizio attività.

## Articolo 132 (Subingresso)

1. Il trasferimento della gestione, salvo quanto previsto dall'articolo 136, o della proprietà

dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale.

2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al Comune competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 135. L'attività può essere iniziata da parte del subentrante solo successivamente alla presentazione della comunicazione.

3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell'attività, essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13.

4. La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal Comune:

a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro un anno dalla data di decesso del titolare.

5. In caso di subingresso per decesso del titolare, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1105 del Codice Civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

6. Nei casi di cui al comma 5, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro un anno dalla data di decesso del titolare il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 13, ove richiesti, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

## Articolo 133 (Affidamento di reparto)

1. Il titolare di un esercizio commerciale può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13, dandone comunicazione al Comune; eguale comunicazione deve essere data in caso di cessazione della gestione.

2. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.

3. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere un accesso autonomo.

## Articolo 134 (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica nei punti vendita non esclusivi)

1. La titolarità dell'autorizzazione alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita solo congiuntamente alla titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività principale.

2. La gestione del ramo d'azienda relativo alla vendita della stampa quotidiana e periodica in un punto vendita non esclusivo può essere trasferita indipendentemente dal trasferimento del ramo d'azienda relativo all'attività principale.

## Articolo 135 (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di commercio su aree pubbliche)

1. Il subentrante in un'autorizzazione al commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dalla medesima autorizzazione e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altre autorizzazioni.

2. Il subingresso in un'autorizzazione al commercio in forma itinerante di cui all'articolo 34 è comunicato dal subentrante al Comune in cui ha la residenza, se persona fisica, o a quello in cui ha la sede legale, se persona giuridica, nonché al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, se diverso.

## Articolo 136 (Disposizioni speciali per il subingresso nell'attività di distribuzione di carburanti stradale e autostradale)

1. Il trasferimento della gestione degli impianti di distribuzione carburanti stradale e autostradale può avvenire secondo le modalità e nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 1, commi 6, 6 bis, 8 e 10 del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997 n. 59) e successive modificazioni.

2. Il subingresso nella titolarità di un impianto stradale di distribuzione di carburanti è comunicato dal subentrante al Comune in cui è localizzato l'impianto e all'ufficio competente dell'Agenzia delle Dogane.

3. Il subingresso nella titolarità di un impianto autostradale di distribuzione di carburanti è disciplinato dall'articolo 93.

## Articolo 137 (Cessazione dell'attività)

1. La cessazione di una delle attività disciplinate dal presente titolo è soggetta a comunicazione al Comune, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla cessazione stessa.

### *CAPO XVII SANZIONI E DECADENZE*

## Articolo 138 (Applicazione delle sanzioni)

1. Per le violazioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 2 dicembre 1982 n. 45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative

pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati).

2. Il Comune è competente per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge e ne introita i relativi proventi, fatta eccezione per gli impianti di distribuzione carburante lungo le autostrade e i raccordi autostradali.

## Articolo 139 (Sanzioni amministrative per gli impianti stradali di distribuzione carburante)

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante o di un impianto ad uso privato in assenza dell'autorizzazione o del collaudo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

2. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante o di un impianto ad uso privato in difformità dall'autorizzazione o dalle prescrizioni stabilite in sede di collaudo, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 2.500. In tali casi l'attività dell'impianto è sospesa fino alla sua regolarizzazione.

3. Chiunque violi le disposizioni regionali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura degli impianti stradali di carburante o non esponga, in modo leggibile, il cartello relativo ai prezzi praticati, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

4. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 è di competenza del Comune ove è installato l'impianto.

## Articolo 140 (Sanzioni amministrative per gli impianti autostradali di distribuzione carburante)

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto autostradale di carburante in assenza della concessione o del collaudo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 12 e 91 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 8.000 e con il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

2. L'installazione o l'esercizio di un impianto autostradale di carburante in difformità dalla concessione o in mancanza dell'autorizzazione o in difformità dalle prescrizioni stabilite in sede di collaudo sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 2.500. In tali casi viene fissato un termine entro cui procedere alla regolarizzazione dell'impianto. Decorso inutilmente tale termine la concessione decade.

3. Chiunque violi le disposizioni regionali in materia di orari o non esponga, in modo leggibile, il cartello relativo ai prezzi praticati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

4. Per l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 1, 2 e 3 provvedono le Province che ne introitano i relativi proventi.

## Articolo 141 (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per le vendite straordinarie e promozionali, per la vendita della stampa quotidiana e periodica)

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all'ingrosso, le forme speciali di vendita, le vendite straordinarie e promozionali e l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica senza autorizzazione o altro titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura immediata dell'esercizio.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del Titolo II, Capi III, V, VIII, X, XI, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

## Articolo 142 (Sanzioni amministrative per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 12 e 13 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000 e alla chiusura dell'esercizio.

2. Per ogni altra violazione delle disposizioni del Titolo II, Capo VI, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

3. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter, da ultimo modificato dall'articolo 9 della legge 29 marzo 2001 n. 135 (riforma della legislazione nazionale del turismo), e 17 quater del r.d. 773/1931.

## Articolo 143 (Sanzioni amministrative per l'attività di commercio su aree pubbliche)

1. Chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13 o eserciti nelle zone interdette dal Comune, ovvero, nel caso di commercio itinerante, permanga nel posteggio dato in concessione ad altri oltre il tempo necessario alla contrattazione che si formalizza con il pagamento del prezzo della merce offerta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).

2. In caso di assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore familiare o senza il possesso dei requisiti previsti all'articolo 12 e, ove richiesti, di quelli di cui all'articolo 13, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. A chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e per ogni altra violazione delle disposizioni del Titolo II, Capo IV, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250 a euro 1500.

## Articolo 144 (Sanzioni amministrative per la violazione dei Capi XII, XIII, XVI)

1. Chiunque violi le disposizioni di cui ai Capi XII, XIII, XVI, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.

## Articolo 145 (Decadenza delle autorizzazioni per le Medie e le Grandi Strutture di Vendita, per la vendita all'ingrosso, per le forme speciali di vendita, per la vendita di stampa quotidiana e periodica, per la somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'autorizzazione di una Media o di una Grande Struttura di Vendita, di un mercato all'ingrosso, di una forma speciale di vendita, di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica o per la somministrazione di alimenti e bevande decade:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro un anno dalla data del rilascio, se si tratta di una Media Struttura o di un esercizio per la vendita della stampa quotidiana e periodica o per la somministrazione di alimenti e bevande; entro due anni, se si tratta di una Grande Struttura;
c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nei Capi III, V, VI, VIII, X e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

## Articolo 146 (Chiusura degli Esercizi di vicinato)

1. Il Comune dispone la chiusura di un Esercizio di vicinato:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13;
b) qualora, nell'ipotesi di cui all'articolo 18, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data di presentazione della dichiarazione d'inizio di attività;
c) qualora l'attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità;
d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo III. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

## Articolo 147 (Decadenza dell'autorizzazione per attività commerciale su aree pubbliche)

1. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nel mercato e nella fiera decadono:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13;
b) qualora, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, l'attività non sia iniziata entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione o, nei casi di subingresso, entro sei mesi dalla data di acquisizione del titolo a subentrare;
c) qualora il posteggio non sia utilizzato per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi in ciascun anno solare ovvero superiori a un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 127;
d) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IV e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due

volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Liguria.

2. L'autorizzazione e la concessione di posteggio nella fiera decadono qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 127.

## Articolo 148 (Decadenza dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti stradali per la distribuzione dei carburanti)

1. L'autorizzazione decade:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 12 e, ove richiesti, quelli di cui all'articolo 13;
b) qualora l'impianto chiuda a seguito di verifica di incompatibilità rispetto ai criteri stabiliti dalla programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3;
c) per chiusura volontaria;
d) qualora il titolare non inizi l'attività, nel caso di nuova installazione, entro il termine fissato dal Comune, salvo proroga in caso di comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto;
e) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
f) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IX e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

2. La decadenza dell'autorizzazione comporta il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

## Articolo 149 (Decadenza della concessione all'installazione e all'esercizio di impianti autostradali per la distribuzione dei carburanti)

1. La concessione decade:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 12 e 91;
b) qualora non sia osservato il provvedimento di sospensione adottato a seguito dell'esito negativo di due collaudi consecutivi;
c) qualora vengano commesse gravi e reiterate violazioni delle disposizioni contenute nel Capo IX e delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o autorizzazione. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione.

2. La decadenza della concessione comporta il sequestro delle attrezzature costituenti l'impianto nonché del prodotto giacente.

# *CAPO XVIII DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE*

## Articolo 150 (Entrata in vigore)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore della stessa, salvo quanto previsto dagli articoli successivi.

## Articolo 151

## (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio in sede fissa)

1. Fino all'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui ai Paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 contenute negli Indirizzi e criteri commerciali e di urbanistica commerciale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 21 aprile 1999 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto della disciplina urbanistica comunale, delle disposizioni procedurali di cui alla presente legge e con le seguenti innovazioni:

a) non sono consentite aperture di nuove Medie e Grandi Strutture di Vendita alimentari e non alimentari;
b) sono consentite solo le sottoriportate attività purchè si svolgano all'interno dello stesso Comune e avvengano nel rispetto delle superfici di vendita autorizzate per i due settori merceologici alimentare e non alimentare:
1) concentrazione, accorpamento, anche con trasferimento, di Esercizi di vicinato già autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della l. 426/1971 e di questi a Medie Strutture di Vendita già autorizzate ai sensi della precedente normativa, a condizione che non superino il limite dimensionale previsto per le Medie Strutture di Vendita di cui all'articolo 15, lettera b). Le superfici degli esercizi concentrabili sono conteggiate per l'effettiva dimensione autorizzata o nella misura di 100 mq. qualora la relativa superficie sia inferiore a tale limite;
2) accorpamento, anche con trasferimento, di Medie Strutture di Vendita, già autorizzate ai sensi della precedente normativa, a Grandi strutture di vendita già autorizzate ai sensi della precedente normativa e se localizzate all'interno di complessi immobiliari previsti nell'Accordo di programma per il riassetto e la riqualificazione urbanistica dell'Area sita in Comune di La Spezia denominata "ex raffineria IP" e successivo protocollo d'intesa. Resta ferma la facoltà di apportare eventuali varianti ai relativi Accordi di programma con le procedure previste dalle normative di riferimento;

c) sono fatti salvi i procedimenti di autorizzazione commerciale per i quali si sono già svolte, prima della data di entrata in vigore della presente legge, le Conferenze di servizi in sede referente ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 9/1999 e successive modificazioni, dell'articolo 58 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) e successive modificazioni o dell'articolo 16 della legge regionale 2 luglio 1999 n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114), sempre che tali procedimenti fossero assentibili sotto il profilo commerciale ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale n. 29/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Gli stessi si concludono ai sensi della previgente normativa.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono comunicare alla Regione ed alla Camera di Commercio territorialmente competente la ricognizione delle Medie e Grandi Strutture di Vendita già autorizzate con l'indicazione della superficie destinata alla vendita del settore merceologico alimentare e quella del non alimentare.

## Articolo 152 (Disposizioni transitorie in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche)

1. Gli adempimenti amministrativi relativi alle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante rilasciate da Comuni liguri a soggetti non residenti in Liguria sono di competenza dei Comuni liguri che hanno rilasciato l'autorizzazione, qualora non vi provveda il Comune di residenza dell'operatore. Parimenti i Comuni liguri provvedono agli adempimenti amministrativi inerenti le autorizzazioni rilasciate a soggetti residenti in Liguria dai Comuni delle altre regioni italiane.

## Articolo 153 (Disposizioni transitorie in materia di mercati all'ingrosso)

1. Fino all'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, l'istituzione, l'ampliamento ed il trasferimento dei mercati all'ingrosso sono autorizzati dalla Giunta regionale, su proposta o sentito il Comune competente per territorio.

2. I regolamenti-tipo dei mercati all'ingrosso sono approvati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I regolamenti-tipo dei mercati all'ingrosso già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge conservano la loro efficacia.

4. I vigenti regolamenti di mercato devono essere uniformati al regolamento-tipo di cui all'articolo 48 entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

## Articolo 154 (Disposizioni transitorie in materia di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991 n. 287 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), previa verifica di conformità dell'esercizio alla normativa igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare, hanno diritto ad estendere la propria attività secondo quanto previsto dall'articolo 52, dandone comunicazione al Comune.

2. A seguito della comunicazione di cui al comma 1, il Comune integra il titolo autorizzatorio rilasciato ai sensi della legge 287/1991 con l'indicazione della nuova attività.

3. Il titolare di autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 287/1991 per uno stesso esercizio ha diritto, sussistendone le condizioni, di esercitare l'attività commerciale o vendere, con atto notarile registrato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i diversi rami d'azienda e il subentrante ha diritto all'intestazione della relativa autorizzazione ed al trasferimento in altre zone del territorio comunale, nel rispetto dei criteri commerciali ed urbanistici eventualmente vigenti ed adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché nel rispetto di quanto previsto all'articolo 52. Tale autorizzazione deve essere attivata attraverso l'esercizio dell'attività commerciale, entro e non oltre sei mesi dalla relativa intestazione, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa. In tali casi non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 126.

4. Fino all'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, non possono essere rilasciate autorizzazioni per nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento, salvo che i Comuni abbiano ancora disponibilità nei loro piani vigenti ed adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il requisito professionale per la somministrazione di alimenti e bevande consistente nell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio, di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991, deve intendersi in ogni caso sostituito, ove richiesto, con il requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). Tale requisito è riconosciuto anche a coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino aver avanzato domanda di iscrizione al registro degli esercenti il commercio, purché in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione stessa.

6. Fino all'attivazione dei corsi di formazione professionale ai sensi della presente legge, il requisito di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), numero 1), è riconosciuto a chi abbia frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al registro

esercenti il commercio di cui agli articoli 1 della l. 426/1971 e 2 della l. 287/1991.

7. In luogo delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5, della l. 287/1991, ove richiamate, si applicano le disposizioni della programmazione comunale di cui all'articolo 55.

## Articolo 155 (Disposizioni transitorie in materia di impianti di distribuzione carburante stradali e autostradali)

1. Fino all'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, continuano a trovare applicazione, per le parti non incompatibili con le disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 109 del 13 febbraio 2004 (approvazione provvedimento amministrativo attuativo della legge regionale 12 marzo 2003 n. 5 (razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e successive modificazioni).

2. I Comuni possono derogare dalle superfici e distanze minime per l'installazione di nuovi impianti:

a) qualora siano previsti rilevanti progetti infrastrutturali stradali e di grande viabilità nonché adeguamenti essenziali dei nodi viari esistenti;
b) qualora un impianto debba chiudere a seguito di verifica di incompatibilità e venga ricollocato in altra area con rilascio di nuova autorizzazione da parte del Comune. Tale deroga è consentita per un solo impianto.

3. Fino all'approvazione della programmazione commerciale ed urbanistica di cui all'articolo 3, possono essere rilasciate le concessioni per i nuovi impianti, per i rinnovi e le autorizzazioni per le ristrutturazioni degli impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali sulla base delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo IX, Sezione V.

## Articolo 156 (Disposizioni transitorie in materia di vendita della stampa quotidiana e periodica)

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 791 del 19 luglio 2002 (circolare regionale esplicativa del decreto legislativo 24 aprile 2001 n. 170 - Riforma Editoria).

## Articolo 157 (Disposizioni transitorie in materia di contributi alle attività commerciali)

1. Sono fatti salvi i bandi regionali già approvati e i relativi procedimenti amministrativi, nonché i procedimenti amministrativi "in itinere" e non conclusi prima dell'entrata in vigore della presente legge relativi alla concessione di contributi alle attività commerciali, per i quali trovano applicazione le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

## Articolo 158 (Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223 (disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006 n. 248, la comunicazione deve essere inviata anche al Comune in cui ha sede l'esercizio.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente articolo nonché di quelle di cui all'articolo 114, si applicano le sanzioni previste all'articolo 141.

## Articolo 159 (Applicazione delle disposizioni statali)

1. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dalla presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute:

a) nel decreto legislativo n. 114/1998;
b) nella legge n. 287/1991;
c) nel d.lgs.170/2001;
d) nel d.lgs. 206/2005.

## Articolo 160 (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) 2 luglio 1999 n. 19 (disciplina del commercio in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) e successive modificazioni e/o integrazioni;
b) 12 marzo 2003 n. 5 (razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti) e successive modificazioni e/o integrazioni;
c) 13 luglio 1998 n. 24 (disciplina dei mercati all'ingrosso) e successive modificazioni e/o integrazioni.

## Articolo 161 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante:

a) prelevamento di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" e contestuale iscrizione di euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa all'U.P.B. 15.102 "Interventi per lo sviluppo del Commercio" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006;
b) utilizzazione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2006:
• all'U.P.B. 15.202 "Interventi per lo sviluppo del Commercio";
• all'U.P.B. 18.104 "Spesa per il sistema informativo regionale policentrico".

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

## Articolo 162 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra il vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Data a Genova, addì 2 gennaio 2007
PER IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
Massimiliano Costa

# *NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 2007 N. 1*

*PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

## 1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

*a) La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renzo Guccinelli, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 27 in data 30 maggio 2006;*

*b) iI disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 31 maggio 2006 dove ha acquisito il n. 191;*

*c) è stato assegnato alla IV Commissione, ai sensi dell'articolo 83, primo comma del Regolamento interno del Consiglio e alla II Commissione ai sensi dell'articolo 85, primo comma del Regolamento interno in data 1° giugno 2006;*

*d la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza con emendamenti nella seduta del 15 dicembre 2006;*

*e) la II Commissione nella seduta del 19 dicembre 2006 si è espressa favorevolmente con emendamenti all'unanimità nella seduta del 19 dicembre 2006;*

*f) è stata esaminata e approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 2006;*

*e) la legge regionale entra in vigore il 3 gennaio 2007.*

## 2. RELAZIONE DEI CONSIGLIERI

### *RELAZIONE DI MAGGIORANZA (Consigliere Giacomo Conti)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*Il disegno di legge che oggi si propone al Consiglio, cioè il nuovo Testo Unico in materia di commercio, è un atto normativo estremamente rilevante che coinvolge un settore strategico per l'economia regionale. La necessità di porre mano ad una riforma legislativa deriva dall'esigenza di intervenire con nuovi strumenti operativi al fine di rendere tale settore economico più rispondente alle esigenze della distribuzione moderna, più vicino alle richieste avanzate dai consumatori e, nel contempo, rispettoso delle caratteristiche e delle tradizioni che contraddistinguono il commercio ligure. L'importanza ed il peso che riveste, oggi, il commercio Ligure non si registra in nessuna altra regione italiana, sia in termini di valore aggiunto (13,7%), sia in termini di incidenza degli addetti di tutto il settore (122.000) raggiungendo il 20% dell'occupazione che, in entrambi i casi, porta la Liguria al primo posto in Italia. Il quadro normativo in cui si colloca l'attività della Regione nel settore del commercio è profondamente mutato rispetto al momento in cui la Regione stessa aveva dato attuazione a quanto previsto dal D.Lgs n.114/98 (Decreto "Bersani") in virtù di una competenza integrativa-attuativa, secondo la precedente versione dell'art.117, ultimo comma, della Costituzione. Con la successiva entrata in vigore della Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001, di riforma del Titolo V della Costituzione, la materia "commercio" è diventata di competenza esclusiva residuale delle Regioni a statuto ordinario, le quali sono legittimate a legiferare in materia nel rispetto dei "principi generali dell'ordinamento", ivi inclusi quelli di matrice comunitaria relativi alla disciplina della concorrenza. Il Testo unico sul commercio è stato, quindi, predisposto al fine di ricomprendere, in un unico quadro normativo organico, tutte le materie del settore commercio che, oggi, sono disciplinate con numerose e spesso non correlate leggi statali e regionali: il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa, il commercio su aree pubbliche, la vendita della stampa quotidiana e periodica, la somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione dei carburanti sia stradale che autostradale, le forme speciali di commercio al dettaglio, i centri di telefonia in sede fissa. Il complesso lavoro svolto, è stato ulteriormente complicato, durante l'iter in Commissione, dall'approvazione del cosiddetto Decreto Bersani, poi convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale). Questo ha reso necessario un lungo lavoro di adeguamento del testo alla nuova normativa in materia di commercio, a cui si è accompagnata un'altrettanto lunga fase di audizione di tutti i soggetti attivi nel settore commercio (Enti Locali,*

*Sindacati di categoria, organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio), con conseguenti ulteriori modificazioni del documento normativo finalizzate all'accoglimento delle istanze da essi provenienti. Tra i temi di maggior interesse affrontati nel presente provvedimento si ricordano, in particolare:*

*• la programmazione regionale commerciale ed urbanistica (articolo 3), quale provvedimento attuativo della presente normativa, da assumersi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, eventualmente anche separatamente per ogni singola materia, che si articolerà a seconda delle varie tipologie di attività commerciali;*

*• la classificazione dimensionale degli esercizi di vendita (articolo 15), con l'individuazione di limiti di superficie netta di vendita che sostanzialmente non si discostano dai precedenti, ma specificano meglio i riferimenti alle dimensioni tipiche della realtà ligure, caratterizzata dalla presenza maggioritaria di piccoli o piccolissimi Comuni; la classificazione merceologica (articolo 16), in cui si prevedono i soli settori alimentare e non alimentare superando, così, la definizione di "misto" contenuta nella precedente programmazione commerciale che ha creato non poche difficoltà applicative per i Comuni; la classificazione tipologica (articolo 17), che prevede nuove e più moderne e forme distributive commerciali, quali i Distretti Commerciali Tematici e le Aggregazioni di esercizi singoli;*

*• la distribuzione dei carburanti (articoli dal 77 al 102), con interventi chiarificatori sulle disposizioni riguardanti gli impianti ad uso privato, al fine di evitare gli abusi verificatesi in questi ultimi anni, la reintroduzione del collaudo degli impianti, a garanzia di maggior sicurezza per il cittadino e gli operatori, l'inserimento della normativa sulla regolamentazione degli impianti da installare lungo le autostrade e i raccordi autostradali della regione e, a tutela dell'ambiente, la facilitazione per l'installazione di nuovi erogatori di gas GPL e metano;*

*• le vendite straordinarie (articoli dal 109 al 113), con un chiarimento dei tempi e delle modalità, il più possibile omogenei sul territorio regionale, per le vendite di liquidazione ed ai saldi, e le nuove regole per le vendite promozionali;*

*• le norme finali, transitorie e finanziarie (articoli dal 148 al 159), con l'obiettivo, per ciò che riguarda le norme transitorie, di non creare una netta separazione tra la precedente e la nuova normativa e con l'intendimento di portare a conclusione quelle operazioni commerciali avviate con la normativa previgente.*

*In ragione di quanto sopra, essendo il Testo Unico in materia di commercio un documento scaturito da un lavoro puntuale ed ampiamente condiviso, si auspica che possa essere suffragato da unanimi consensi.*

***Relazione di minoranza (Consigliere Nicola Abbundo)***

*Da una lettura del Disegno di Legge n. 191, "Testo Unico in materia di Commercio", presentato da questa Giunta, si può evincere una certa continuità con il testo precedentemente predisposto dalla passata Giunta Regionale.*

*Questo testo ha tenuto conto dei suggerimenti ricevuti in sede di commissione, sia dalla Minoranza, sia quelli pervenuti dalle varie categorie interessate.*

*Questa sinergia ha permesso alla Giunta, di presentare un disegno di legge che presenta numerosi punti di accordo.*

*Inoltre, auspichiamo che vengano approvati in sede di Consiglio Regionale, gli ulteriori emendamenti che verranno da noi presentati al fine di migliorare ancora il testo definitivo della legge.*

*Per tali motivi, riteniamo possibile il nostro voto favorevole ad un disegno di legge che tenga conto delle premesse di cui sopra e che possa, quindi, rispecchiare in buona parte, la volontà legislativa della passata Giunta di centro-destra.*

***Relazione di minoranza (Consigliere Matteo Marcenaro)***

*Da un'attenta analisi dell'articolato svolta tramite l'attività di Commissione si rileva che con tale provvedimento si vogliono riassumere tutti gli articolati in materia di commercio, inoltre si segnala l'intensa attività svolta per includere in esso le varie posizioni di tutti gli interessi che verranno toccati dalla norma stessa. Perplessità si registrano, comunque, per ciò che riguarda la parte transitoria dell'articolato. Sotto tale aspetto si ritiene che poteva essere messo in atto qualche sforzo in più di m odo da rendere il ddl completo. Per tali ragioni si auspica che un miglioramento della normativa ad oggetto possa avvenire in sede di discussione in Consiglio Regionale. Qui si ci augura che verranno accolti vari emendamenti di modo da poter colmare le lacune del ddl stesso e presentare ai Liguri e agli interessati del settore un articolato migliore.*

***Relazione di minoranza (Consigliere Alessio Saso)***

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*L'analisi sul testo unico del commercio non può prescindere da una valutazione generale positiva per quanto attiene lo sforzo di racchiudere in un unico documento le disposizioni riguardanti il settore commerciale. Tale sforzo, che avrebbe dovuto portare ad un documento organico e coerente, ha purtroppo avuto alcune difficoltà operative lungo il percorso, che ne hanno in parte vanificato l'obiettivo, a causa della necessaria opera di recepimento della nuova normativa*

*nazionale in tema di concorrenza ma anche in funzione dell'eccessiva preoccupazione nel recepire osservazioni di principio, da parte di settori della società civile, che spesso finiscono per appesantire la lettura della norma, quando non creano difficoltà interpretativa in alcuni articoli. All'art. 3 e di seguito in articoli che riportano gli stessi concetti si ripete lo stesso errore nella scrittura laddove si dice: La Regione, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e delle Organizzazioni sindacali <omissis>. Appare ovvio che si debba utilizzare il termine "dei lavoratori dipendenti" (prima formulazione) o si debba eliminare la preposizione articolata "delle" per sostituirla con l'articolo "le" altrimenti ci si trova a ricercare le organizzazioni maggiormente rappresentative delle Organizzazioni sindacali. Sulla programmazione si condividono i principi generali, anche se il cuore del problema viene demandato al provvedimento che la Giunta dovrà elaborare, ma non si vede l'opportunità di valorizzare il commercio di grandi dimensioni, come previsto alla lettera c del comma 3 all'art 3, in quanto riteniamo che il territorio ligure debba mantenere caratteristiche fornite in particolare da attività tradizionali e legate al territorio. Alla lettera g) riteniamo sia opportuno sottolineare che si doveva specificare che si parla di lavoro dipendente e autonomo avendo pari valore i due tipi di occupazione. Per quanto attiene la programmazione comunale si ritiene sia opportuno prevedere un obbligo di programmazione anche per offrire elementi di crescita dell'offerta commerciale nella sua globalità attraverso l'adozione di progettualità che si occupi di analizzare anche la sostenibilità di nuove aperture con uno sguardo a politiche di marketing condivise. Riteniamo valida la centralità dei CAT (Centri di Assistenza Tecnica) quale elemento di sviluppo del settore commerciale, ed, a questo riguardo, sarebbe stato opportuno compiere un ulteriore sforzo per farli diventare strumenti di semplificazione burocratica nei rapporti con le Amministrazioni locali consentendo loro, per esempio, di funzionare come punti di front office per gli sportelli unici. All'interno dell'art 13 vengono eliminati i requisiti professionali obbligatori per l'esercizio di attività commerciale nel settore non alimentare. E' corretta la norma che recepisce il "Bersani". Non capiamo, invece, perché non venga riconosciuto l'aver frequentato i corsi di formazione quale criterio di priorità per l'accesso ai contributi anche nel settore non alimentare. Per quanto concerne gli orari di apertura dovevano, a nostro avviso, poter essere previste aperture diversificate in alcune zone urbane quali ad esempio i centri storici o altre individuate di concerto con le Associazioni di categoria. Per quanto riguarda gli orari degli esercizi di somministrazione gli stessi devono essere rispettati in egual misura anche dalle attività artigianali, che di fatto somministrano alimenti e bevande (kebab e simili). Tornando al testo nella sua complessità, possiamo dire che, a parte qualche perplessità, come sopra esposto,in linea generale, non ci sono grosse novità, ci si è sostanzialmente limitati a recepire la nuova normativa nazionale, anche i parametri delle metrature degli esercizi di vendita restano invariati. Sarà interessante vedere in un secondo tempo come la Giunta elaborerà la questione più spinosa ovvero la Programmazione Commerciale vera e propria. Ciò che invece riteniamo, assolutamente non condivisibile è il riferimento dell'art. 151 a specifiche situazioni che nulla hanno a che vedere con un Testo unico, e che rappresenta un'inversione di marcia a 360 gradi dell'Assessore Guccinelli unicamente teso a favorire specificatamente la realtà dell'area ex IP dove, com'è noto, dovrà sorgere un Ipermercato Coop. Per tutto quanto sopra la posizione di Alleanza Nazionale non può che essere un'astensione.*

## note

***Id. 1.581***